RISPOSTA APOLOGETICA

ALLA RELAZIONE

DELLA R. UDIENZA DI CATANZARO

Umiliata alla M. DEL SOVRANO, e rimessa all'esame del Supremo Senato della G. C. della Vicaria

IN SOSTEGNO

Dei speciosi Privilegj dell'Ill. Duca di Calvizzano Utile Padrone dello Stato di Cinquefrondi, e dell' Illustre Baronagio del Regno

Con un ristretto dell'origine, ed importanza dei Privilegj del Medesimo, e della protezzione, che le viene accordata colla legislazione del Regno.

IL SIGNOR D. GIUSEPPE SECONDO
Illuminatissimo Regio Giudice di essa G. C.
Meritissimo Commessario.

IL luminoso Confesso, che forma oggidì la Regia Udienza nell' illustre Greca Città, e Provincia di Catanzaro, a cui dalla M. del Sovrano stà confidato il geloso deposito delle Leggi di questo felicissimo Regno, e la sua inviolabile Polizia; quantunque da quei Savj Ministri che lo compongono si diano quotidiane ripruove di saviezza, e di costante volontà nella distribuzione di una imparziale giustizia; tuttavolta, o per troppo innato zelo, o perchè sia stato mal noto, o malgradito il chiaro Ill. Duca di Calvizzano, ed il chiarissimo Ill. Baronagio di quella vasta Provincia, in una causa particolare del primo, per sostenere essa Regia Udienza un suo decreto, con relazione umiliata alla M. S. non solo quasi contrasta la Suprema autorità del gran Tribunale della G. C. della Vicaria, dove quei Padri, e Senatori, che oggidì lo compongono, farebbero invidia ai consessi della Saviezza Greca, e della Romana Sapienza, a segno che alle

quotidiane loro determinazioni si sente proferire dalla M. S.. *Quæ Senatus censuit, deciditque, pro jure certo habeatur* (1); ma ben' anche con illegali, ed equivoci principj tenta la totale destruzzione dei speciosi Privilegj, che per speciosissimi titoli gode esso Illustre Duca, e tutto l' Illustre Baronagio, col disturbo totale dell' intiera Polizia del Regno.

Una tal relazione di Real Comando devesi esaminare da essa G. C., motivo per cui si è stimato da me umiliare a' Signori della medesima, dopo un brieve fatto il tenore della Relazione sudetta, e le risposte nei luoghi dove conveniva, per farli conoscere, che quanto la Regia Udienza ha riferito, e progettato sia irregolare a segno, che incontra la resistenza delle Leggi fondamentali del Regno, e delle Reali risoluzioni della M. S.

F A T T O.

SOno ormai più mesi, che nel Casale di Giffoni dello Stato di Cinquefrondi della Provincia sudetta, e del Dominio Utile del prefato Ill. Duca di Calvizzano in una mera rissa fu ammazzato a colpo di schioppo Antonio Floccari da Giovanni Cartolano, ambidue Vassalli di esso Illustre Duca, e da quella Local Corte cerziorata essa R. Udienza fu accappata l' informazione. Pensò intanto l' Udienza a vista di detta relazione spiccare un Subalterno con ordine di prendersi il processo dalla Local Corte, e formarlo di bel nuovo, e per

(1) *Sveton. in Jul. cap.* 17.

e per esser stato quel Governadore sulle prime renitente a consegnarlo, in risposta ebbe per grazia la chiamata in residenza.

Coll' esibizione del Processo pensò il Procuratore di esso Ill. Duca di Calvizzano domandare la remissione della Causa alla Corte Locale, in forza de' suoi noti Privilegj; Ma dall' Udienza fu ordinato decreto; *quod procedatur in hac Regia Audientia, petita remissione Caussæ per Illustrem Ducem Calvizzani non obstante*; cosicchè fu nella dura necessità esso Illustre Duca di ricorrere al Sovrano, a cui avendo umiliato lo spoglio, che si era fatto dall' Udienza di una tal Causa, la quale spettava in prima istanza alla sua Corte a tenore de' suoi amplissimi Privilegj, domandò dalla M. S. un pronto riparo.

La medesima con suo Real Dispaccio de' 27. Aprile scorso si compiacque prescrivere all' Udienza, *che avesse lasciato di procedere la Corte Locale nelle prime istanze a tenor delle Leggi di S. M., e degl' ordini generali, e non avesse posto mano, se non in grado di legitimo gravame, o avesse detto il riparo, che incontrava* (1). E contemporaneamente il Procuratore di esso Illustre Duca lagnandosi dell' enunciato decreto dell' Udienza, ne propose il gravame in essa G. C., dalla quale con suo decreto, e provisioni de' 26. Aprile scorso fu ordinato: *Quod Regia Provin-*

---

(1) *Detta supplica, ed il tenore di detto Dispaccio lo riferisce l' Udienza nella sua Relazione fol. 6. lit. A., & fol. 7. lit. B.*

vincialis Audientia pro recognitione expositorum gravaminum acta ad hanc M. C. Vicariæ transmittat, & non procedat donec aliter (1). Non curò pertanto l' Udienza dare alle medesime l' esecuzione, nè usò la circospezione verso detto Supremo Senato di riferire; come nettampoco fece il menomo conto dei chiarissimi, ed espressi Reali Ordini ricevuti sull' assunta Causa.

Ebbe dunque giusto motivo il Procuratore di esso Ill. Duca di umiliare al Sovrano l' aperta inobedienza dell' Udienza tanto a' suoi Sovrani Comandi, quanto all' enunciati Ordini della G. C., e la prefata M. S. con Dispaccio dei 6. Luglio scorso, restò servita di comandare: *Che essa Regia Udienza avesse prontamente obbedito agli ordini di essa G. C., o detto subito il legitimo riparo, che ci avrebbe incontrato, e che a posta corrente avesse dato conto della ritardata esecuzione de' suoi Reali Ordini* (2).

Questo Real Comando rese obbediente l'Udienza, mentre con una sua relazione de' 13. Luglio (3) umiliata al Sovrano tenta a buon conto distruggere i Privilegj di esso Illustre Duca, e di tutto l' Illustre Baronagio della Provincia in forza di mal' intesi principj del pubblico dritto, come a luogo proprio farò palese.

Una

---

(1) *Detto decreto è al fol. 1., & a t. del Processo.*

(2) *Detta supplica, e Reali Ordini si riferiscono dall' Udienza nella sua Relazione dict. fol. 7. litt. C., & D.*

(3) *La sudetta relazione è al fol. 6. del Proc.*

Una tal relazione si compiacque la M. S. rimettere al Tribunale di essa G. C., come ho accennato con Real Dispaccio del dì 3. Agosto scorso come siegue = *Dà conto l' Udienza di Catanzaro coll' annessa relazione, che ad istanza del Duca di Calvizzano la G. C. spedì provisioni ordinanti all' Udienza la trasmessione degli atti dell' omicidio commesso da Gio: Cartolano in persona di Antonio Floccari della Terra di Giffoni Feudo del detto Duca: L' Udienza riferisce i motivi, per li quali crede di dover ella procedere, e non rimetter gli atti, ed ha decretato di farsene egualmente relazione alla G. C.; e di più coll' altra ingionta separata relazione soggiunge la cattiva condotta tenuta anni sono da un Governadore dello Stato di detto Duca nella causa dell' omicidio commesso da Domenico Franco in persona di Antonio la Rosa. Di Real Comando rimetto a V. E. le sudette relazioni, acciò dia le ulteriori providenze, e gli ordini opportuni all' Udienza, facendosi carico di quanto la medesima riferisce, dando conto, e ragione delle providenze, che darà* (1).

Dovendo dunque essa G. C. esaminare la relazione sudetta, dare gli ordini, che stima di giustizia alla Regia Udienza, e dar conto, e ragione alla M. S. delle provvidenze, che sarà per dare in questa causa, acciò si conosca con chiarezza maggiore, in quanti equivoci sia incorsa l' Udienza, co' quali si è lusingata poter distruggere i Privilegj degl' Illustri Baroni col di-

(1) *Detto Dispaccio è al fol. 2. del Proc.*

disturbo totale della polizia del Regno, della quale si attrova Custode, e Depositaria: Ecco il tenore dell' espressata relazione.

Si fa carica in primo luogo delle umili querele esposte dall' Illustre Duca di Calvizzano alla M. del Sovrano contro di essa Udienza da me riferite, e del suo sentimento di non doversi la domandata remissione accordare, e dei replicati Reali Ordini ricevuti: Confessa con ingenuità, *che non è solo il Duca di Calvizzano, che tanto reclama contro le procedure di quella Udienza, ma che sia quest' un' ordinaria laganza di tutti i Baroni, i quali vogliono intatti i loro Privilegj, senza punto curarsi della salute pubblica, ch' è l' unica legge, a cui tutte le altre sono subordinate* (1).

Esaggera la frequenza degli omicidj in quella vasta Provincia, si fa carica de' Reali Ordini ricevuti, coi quali dice, che la M. S. *tra l' altro l' inculca di badare seriamente al punto degli omicidj, ed invigilare alla rigorosa osservanza della disciplina per il severo castigo de' Rei: Che il riparo ordinario dell' Udienza è quello d' inculcare alle Corti Locali di non eseguire decreti diffinitivi in materia d' omicidj senza prima farne relazione al Tribunale, tenendo intanto in custodia i Rei; Ma che questa formola sia* riu-

---

(1) *Confessa l' Udienza lo spoglio, che commette della Giuridizione dei Baroni coll' offesa delle leggi: lo colorisce colla Legge della salute pubblica, ma ad altro luogo, si dimostrerà, ciocchè questa importi, a cui tutte le Leggi devono essere subordinate.*

riuscita vana in quella vasta Provincia, che per sua buona grazia la chiama anche *facinorosa* (1), *dove i Governadori Locali quasi mai obbediscono, assolvendo, e scarcerando senza prevenire il Tribunale, che o tardi, o mai giunge a scovrire simili frodi per la vastità della Provincia, per l'audacia Nazionale, per l'indolenza de' querelanti, e per le tergiversazioni de' Rei.*

Seguita a riferire, *che per dar freno all'abuso, che fanno della Giurisdizione, non già i Baroni . . . . , ma i di loro Governadori, Aggenti, ed Erarj, i quali ne fanno un continuo trafico . . . . Suole questa Udienza imporre alle Corti Locali quel freno fondato sul dritto, e sulla giustizia, onde i Baroni, e precisamente il Duca di Calvizano non hanno di che dolersi: Ed affinchè la M. V. rimanga informata per fissare una volta questo importantissimo articolo, ed arrestare*

B gl'

---

(1) *Cicerone lib. 3. de Orat. aveva per un' offesa, se taluno pensato avesse, discorrendo i Calabresi,* ad eorum doctissimas voces, aures clausas fuisse: *L'Autore della raccolta de' Scrittori Napolitani discorrendo della medesima Provincia dice:* Nam si omnia, quæ de hujus Provinciæ laudibus dicenda essent, numero comprehendere vellem, in cretæ labyrinthum profecto inciderem, & Cœli sidera, Marisq. fluctus numerare viderer. *Io molto direi, ma non essendo luogo proprio, fo uso della frase di Sallustio scrivendo della Città di Cartagine,* quod melius est silere, quam pauca dicere.

gli urti continui tra la gelosia dei Baroni, e lo zelo de' Ministri di V. M., si compiaccia di ascoltare il sistema, che da noi si tiene nella massima corruttela, in cui si attrova questa Provincia per la Tirannide, che vogliono esercitare su i Sudditi di V. M. gli Officiali de' Baroni.

Allorchè il delitto essendo grave, vi si odora maneggio per occultarlo, ed allora che si tratta di omicidio a colpo di archibugiata: Nel primo caso suole questa Udienza assicurare la pruova Fiscale con un suo più fidato Subalterno, e poi rimette la causa alla Corte Locale eletto il Giudice in Città coll' intervento del Fiscale: Nel secondo caso opina questo Tribunale, che per la delegazione nascente dalle Prammatiche del Regno debba privativamente, e senza cumulativa procedere negli omicidj commessi a colpo di schioppetta, giudicando la cumulativa un' Invenzione de' Forensi senza veruno appoggio di legge, e pericolosissima, anzi contraria all' interna pace dei Sudditi di V. M.

Passa in sostegno di tutto ciò à riferire l' Udienza, come siegue: *Ed invero, S. M., ogni delegazione deroga alla giuridizione ordinaria in quella specie di delitto, che si è delegato, essendo pur troppo nota la regola di legge: Quod generi per speciem derogatur; citando in sostegno di questa massima Arnoldo Vinnio nelle sue partizioni lib. 6. de Foro competenti.*

Questa sua opinione è uniforme ai sentimenti di V. M. manifestati con un Dispaccio diretto all' Udienza di Cosenza, con cui prescrisse, che la medesima avesse continuato a procedere nella causa di omicidio seguito

a colpo

a colpo di archibugiata , non ostante l' elezzione di Foro fatta dall' Udienza nella Corte Locale di Lago ; dappoicchè la Delegazione involveva la derogatoria alla l. unica Cod. quando Imperator &c. Dichiarazione conforme allo spirito della sana Giurisprudenza , e della Sagra nostra Legislazione , d'onde apprendiamo , che quando si è voluto cumulare la giurdizione ordinaria alla Delegata, si è con precisi termini spiegato , ed a tal uopo ricordiamo alla M. V. la Prammatica 24. de armis, e la 4. de ictu scoppictæ , nelle quali accordandosi la Delegazione alla G. C. , ed alle Udienze, espressamente vi si cumula l' ordinaria giurdizione dei Baroni , ciochè non si osserva nella Prammatica 5. de ictu scoppictæ , colla quale fu concessa la Delegazione abdicativa all' Udienza .

Passa inoltre a dire, *che alle suddette sue massime non osta qualunque privilegio, e titolo, con cui sia stata trasfusa la giurisdizione ai Baroni ; mentre sebbene siano titoli giusti di alienazione . . . . , ed in conseguenza esiggano l' assistenza dei Magistrati , nulla però di meno questa libertà , che mal s' intende, si vuol ridurre dagli Officiali dei Baroni ad un arbitrio capricciosо , ed un' abuso ingiusto , che offende i Sagri Dritti di V. M , e turba l' interna pace del Regno. La libertà, Signore , che ànno i Sudditi su i loro privati Dominj , è limitata dal dominio eminente, che risiede nella M. V. , che consiste nel dritto di coordinare le proprietà private , e l' uso delle medesime alla conservazione , e felicità dello Stato . . . . . Sicchè il vantare qualunque privilegio contra queste moderazioni del Tribunale della Giurdizione dei Baroni , e contro le li-*

mitazioni , egli è un voler urtare i dritti della Sovranità , e che la causa pubblica serva alla privata : E sostiene per un tal proposito , *che non osta la decantata grazia dell' augusto vostro Genitore dell' anno* 1744 , *colla quale furono reintegrati i Baroni nei loro Privilegj , e nella Giurdizione , poicchè con quella grazia non si derogò alle Delegazioni , ch' erano in corpore juris , ed alle massime legali , che vi corrispondono .*

Riferisce di vantaggio , *che oltre delle suddette considerazioni , che rendono poco ben fondate le querele dell' Illustre Duca di Calvizzano , e di tutti gl' altri Baroni , ve ne sono delle altre più serie , che rendono ingiusti i loro lamenti : Ancorchè le Udienze urtassero i loro privilegj , siccome è giusto , che i Feudatarj cercano conservarsi illesa la loro giurdizione , egli è più giusto , che il Pubblico esigga da' medesimi l' osservanza delle leggi pubblicate per l' esercizio di questa Giurisdizione , e di quei patti intrinseci , ed inerenti alla natura di questo geloso ramo d' Impero .*

Affinchè coloro , che devono esercitare la giurdizione dei Baroni sieno persone probe , illuminate , ed oneste , ha la M. V. ordinato , che i Feudatarj le pagassero un competente salario , locchè mai si è eseguito , imperocchè , lungi da pagarsi le mesate a Governadori , dai Segretarj dei Baroni si esiggono esorbitantissimi dritti di Patente , per cui questi Officiali riducono a Mercato la giustizia , donde avviene , che oggi tranne pochi , i Governadori Locali sono i più disperati , i più malvagj , ed i più ignoranti , che mai , che sovvertono i processi in maniera da non potersi più riordi-

dinare : All' inoſſervanza delle leggi ſi accompagna la violazione di quei patti, che ſono inſiti all' eſercizio della giurdizione, cioè, che chi l' eſercita deve preferire il pubblico bene al privato intereſſe, e perciò obbligato ad uſare tutta la circoſpezzione in eleggere Officiali ſavj, prudenti, ed onorati, e pure la prattica è oppoſta a queſti Sacri doveri, quindi Noi ſogliamo prenderci qualche libertà con quelle Corti Baronali, ove ſcorgiamo la maſſima debolezza . . . . Ed ecco, S.M., i motivi, perchè queſta Udienza ha ſtimato di procedere nella cauſa di Gio: Cartolano per l' omicidio a colpo di archibugiata commeſſo in perſona di Antonio Floccari, per cui tanti ſchiamazzi ha fatto il Duca di Calvizzano avanti al ſuo Real Trono.

Queſta è la lettera della relazione dell' Udienza : Io ne fo un reaſſunto, turbando l' ordine della medeſima, acciò la G. C. poſſa fare un ſiſtema più chiaro. S' impegna a buon ſenſo l' Udienza ſoſtenere : Primo, che concorrendo la pubblica neceſſità, che fa naſcere dalla frequenza degli omicidj in quella vaſta Provincia, e che riſonde alla ineſpertezza dei Governadori Baronali, ed all' impegno degl' Erarj, ed Aggenti de' Baroni, per effetto del dominio eminente, che riſiede nella M. S., per il quale ha il diritto di coordinare le proprietà dei Privati, poteva eſſa Regia Udienza qual ſuo Magiſtrato moderare i Privilegj de' Baroni, non oſtante qualunque titolo loro vantaſſero, e ſpogliarli della giurdizione di alcune cauſe, ſpecialmente di omicidio, e che dolendoſi gl' Illuſtri Baroni ſarebbe lo ſteſ-

ſo

ſo , che urtare i dritti della Sovranità , ed in contrario la cauſa pubblica dovrebbe ſervire alla privata; tanto maggiormente , che i Baroni coll' elezzione di Governadori non capaci controvengono ai patti intrinſeci , ed inerenti alla natura di queſto geloſo ramo d' impero , e l' eſtorquere eſorbitante danajo per le patenti , ed il non pagarſi loro le meſate, porta , che i Governadori ſono i più malvaggi, ed ignoranti , che riducono a mercato la giuſtizia .

In ſecondo luogo ſoſtiene , che per la delegazione naſcente dalle prammatiche del Regno eſſa Reg. Udienza poſſa privativamente , e ſenza cumulativa procedere negli omicidj commeſſi a colpo di ſcoppetta , ed in tutt' i delitti delegati , giudicando la cumulativa un' invenzione de' Forenſi , ſenza veruno appoggio di legge , e pericoloſiſſima , anzi contraria all' interna pace de' ſudditi di S. M., ed in conſeguenza di tutto ciò ſoſtiene , che la cauſa di omicidio , della quale ſi tratta , non ſi debba rimettere alla Corte Locale di Cinquefrondi .

Io dunque avvalendomi di quel medeſimo pubblico dritto , di cui ſi fa ſcudo l' Udienza , dimoſtrerò con i veri principj del medeſimo ; primo , che l' eſame del concorſo della pubblica cauſa , per la quale ſi doveſſe regolare la coordinazione dei dritti acquiſtati da' Privati , o quelli a medeſimi togliere , ſpetti alla Sagra Real Perſona del Sovrano, non già a ſuoi Magiſtrati, ancorchè Supremi , li quali formando ſoltanto un grado mezzano , anzi un corpo mero politico nella Monarchia, ſono meri eſecutori di quanto le leggi diſpongono , ed in conſeguenza , che ſull' appoggio

della

della creduta pubblica neceſſità, non poteva eſſa Regia Udienza introdurre la menoma moderazione, o novità ſulla giurdizione degl' Illuſtri Baroni della Provincia.

Secondo facendo conoſcere, che l' Illuſtre Baronagio formando nello ſtato Monarchico la Potenza mezzana ſubordinata al Sovrano, alla quale confida il Regno, e la ſua Real Perſona, ſia ſtato ſempre mai neceſſario, che foſſe carico di ricchezze, di privilegj, di giurdizioni, e di onori, per sblendore maggiore della grandezza del Sovrano; E perciò dimoſtrerò, che il togliere i Privilegj dell' Illuſtre Baronaggio ſia lo ſteſſo, che urtare contra la Monarchia medeſima.

Terzo dimoſtrerò l' origine delle conceſſioni del mero, e miſto Imperio, delle quattro lettere arbitrali, e della giurdizione accordata agl'Illuſtri Baroni, e confermati da tanti Sovrani, tutto ciò, che importano le conceſſioni ſudette, e per mezzo di quali titoli ne ſtiano in poſſeſſo, per conoſcerſi il grado dell' offeſa, che colle novità dell' Udienza s' inferiſce alla giurdizione dei Baroni, e, che nello ſtato ipotetico, che l' Udienza ne aveſſe la facoltà, e del concorſo di una neceſſità, o utilità pubblica, la natura degl' acquiſti non l'avrebbe permeſſo porre mano alla giurdizione degl' Illuſtri Baroni, dai pubblici patti tanto ſoſtenuta.

Quarto dimoſtrerò per ſentimento de' Giureconſulti Romani, e dei più dotti del pubblico dritto, fallace, e non giuſta l' idea della cauſa publica, che ſi voleſſe far naſcere dalla frequenza dei delitti, per il concorſo della quale ſi poteſſe derogare al dritto de' privati:

di-

dimoſtrando, che la ſola oſſervanza delle condizioni o ſian leggi intrinſeche Monarchiche, eſcluſo qualunque altro mezzo, allontana i delitti dalla ſocietà, e forma la vera cauſa pubblica, perchè rende ſicura la pace, e la tranquillità de' Cittadini, che la compongono.

E finalmente dimoſtrerò il vero coſtitutivo intrinſeco delle delegazioni dalla legge, tutto ciò che importano, e che colle medeſime accordate in forza delle Regie Prammatiche alla G. C. della Vicaria, e Regie Udienze Provinciali, non ſiaſi punto derogato alla giuriſdizione degl'Illuſtre Baronaggio del Regno; Ma che le Corti Baronali per i delitti compreſi nella delegazione, e commeſſi nel diſtretto della reſpettiva loro giuridizione debbano cumulativamente procedere con i Magiſtrati delegati: facendo conoſcere la cumulativa non invenzione de' forenſi ſenz' appoggio di legge, ma che tragga la ſua origine dal dritto Romano: locchè mi riuſcira agevole dimoſtrare colla compilazione delle leggi del noſtro Regno, e colla chiara, ed eſpreſſa lettera delle medeſime: colle giudicature de' noſtri Supremi Tribunali, e colle eſpreſſe Reali determinazioni.

§. I.

§. I.

L' esame del Concorso della causa, o necessità pubblica da preferirsi alla causa de' Privati, e perciò potersi derogare al diloro diritto, spetta alla sola Suprema Potestà del Principe, privativamente a qualunque suo Supremo Magistrato.

IN sostegno di questo assunto, Io non intendo di contendere alla Regia Udienza la massima riferita, che qualunque dominio, o titolo de' Privati è limitato dal dominio eminente, che risiede nella Persona del Sovrano, anzi ne fò una professìon di fede, *che nella sua Sagra Real Persona, illa potestas supra Subditos eminet*, che da taluni Scrittori del pubblico dritto *Dominium eminens*; da' seguaci di Grozio, *Dominium supereminens* (1), e dal Tomasio (2) *Imperium eminens*, *&* *rectius* vien detto anzi professo con Seneca (3), *quod ad Reges Potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas*, ed hò per vero, che *potestas illa eminens porrigitur ad personas, & bona Subditorum, qua sublata Civitatem salvam esse non posse*.

Sostengo solamente, che l' Udienza non abbia questa fa-

C

(1) *Lib.* 1. *de jur. belli, & pacis cap.* 3. §. 6. *n.* 2.
(2) *Ad Huberum de jure Civitatis lib.* 1. *sect.* 3. *Cap.* 6. *n.* 38.
(3) *Lib.* .. *de benefic. Cap.* 4.

facoltà di entrare all' esame di questo gravissimo punto, ma chè l' esercizio della medesima sia riserbato al Sovrano privativamente in quanto a tutt' i suoi Magistrati, li quali nella Monarchia formano il Corpo politico, ed il solo deposito delle leggi, ancorche discorrendo nello stato ipotetico volessi per un momento concedere il concorso della salute pubblica della savia, e costumatissima Provincia di Catanzaro, non già facinorosa, come l' Udienza la descrive, per cui non vi fosse stato altro mezzo per ripararla, se non quello, non dico di abolire, o derogare in parte alli privilegj de' Baroni, come l' Udienza prattica chiamandole *moderazioni*, ma soltanto di urtarli, acciò la *causa pubblica non dovesse servire alla causa*, come asserisce, *de' privati privilegj de' Baroni, ed il sostenere il contrario è il voler urtare contro i drifti della Sovranità.*

Questo mio assunto lo confessa la R. Udienza medesima colla stessa sua relazione dicendo, l' *eminente dominio risiede nella Persona della M.S.*; se ciò confessa, non dimostrando communicata al suo Collegio questa facoltà, malgrado che ella formi un Supremo consesso nella Provincia, tutte le moderazioni, com' ella dice, che fà in forza di tali principj, delle giurdizioni de' Baroni, sono novità, e spogli, che si fan col braccio della pubblica autorità, coll' offesa delle leggi le più sagrosante anche del nostro Regno, come dimostrerò a suo luogo, e con tali massime si abusa di quella Suprema Reale Potestà che al nostro Glorioso Amabilissimo Sovrano è riserbata.

A questo argomento non trova risposta la Regia Udien-

za,

za ; ma io passo a sostenerlo anche cogli Autori più cordati del pubblico dritto . Ugone Grozio (1) celebre Giureconsulto , e Consigliere del Supremo Consiglio di Olanda propostosi un' espediente in pregiudizio del Privato pel concorso della pubblica necessità , malgrado la Suprema Autorità di quel Consesso , rispose: *Non possum nisi absolvere , vel condamnare : Ordines autem (idest Princeps) ex majori potestate potest uti aliis quibuscumque remediis , quæ Tranquillitati publicæ magis conducunt.*

Cornelio VanBynchershoech nei suoi aurei trattati (2) discorrendo del dominio Supereminente scrisse : *Ex ea potestate bellum indicitur : Vectigalia imperantur . . . . . occupantur res singulorum , si ita visum fuerit Principi* , non già a veruno Magistrato , e sostiene (3) che *errant Magistratus, qui cum juris habeant exercitionem , imprudenter quandoque sese in Principem erigunt* , giusto come hà pratticato , e stà pratticando l' Udienza .

E per maggiormente convincerla del difetto della sua facoltà , di poter esaminare l' allegato concorso della necessità pubblica , e porre mano alla giurdizione de' Baroni , mi avvalgo anche delle massime del pubblico dritto , delle quali la Regia Udienza ha fatto uso .

Ella forma un consesso di Giudici in questo nostro fe-

 li-

(1) *Cons. Holl. tom.* 3. *Cons.* 226. *n.* 98.
(2) *Quest. jur. Publ. cap.* 15.
(3) *Cap.* 16. §. 2.

liciſſimo Governo, per Divina Miſericordia Monarchi-co, la dicui neceſſaria coſtituzione è quella di eſſer coſtituita da più ordini : Il primo della nobiltà, della quale ne diſcorrerò poco appreſſo ; ed il ſecondo dei Giudici detto Corpo Politico, e non ſi è mai difficultato, che il Sovrano a queſt' Ordine raſſegna con geloſia il depoſito delle ſue leggi per ſoſtenerle, ed invigorirle, quando ſono traſcurate, e niun' altra anche menoma facoltà le ſi attrova communicata ; ed in fatti ſubbitocche ſono eletti dal Sovrano devono giurare la di loro oſſervanza.

Dunque è tenuta la Regia Udienza oſſervare le leggi, che le ſono ſtate depoſitate. Così ſcriſſe il citato dottiſſimo Autore ſull' aſſunto (1). *Judicis poteſtas non conſiſtit, niſi in jure dicundo, atq: ita abſolvitur ſolo exercitio legum, in quas juravit* ; Sichè raggirandoſi la ſua facoltà all' oſſervanza, e cuſtodia delle leggi, non potevaſi eſtendere all' eſame della pubblica neceſſità, alla quale facendo ſervire il dritto dei Baroni, ha creduto poter porre mano alla loro giurdizione.

Nè poteva mai ciò pratticare per un' altro fortiſſimo principio, ed è quello, che naſcendo il dritto dell' Ill. Baronagio da tante conceſſioni, e contratti ſoſtenuti dalle leggi, come dirò in appreſſo, volendo *modérare*, come dice, la loro giurdizione, deve per neceſſaria conſeguenza derogare tante leggi, dalle quali vien ſoſtenuto : *Abrogare enim leges ad jura Supremæ Poteſtatis pertinet: ſolus enim Princeps hoc fa-*

---

(1) *Corn: VanBynch: cap.* 16.

facere poteſt ex quacumq: cauſa, ſed ex nulla Magiſtratus, niſi prævia Principis auctoritate (1). Maſſima generale, ed indubitata preſſo tutti i ſcrittori ſudetti, ed abbracciata dal dritto Romano, ſpecialmente dall' Imperador Giuſtiniano, il quale rapportando la Coſtituzione di Zenone inculca alli Giudici la ſola oſſervanza delle leggi: (2) *Omnis autem Judex . . . cuſtodiat leges, & ſecundum eas proferat ſententias, & ſequatur legem: Nos enim volumus obtinere, quod noſtræ volunt leges.*

Ecco dunque dimoſtrato, che non era nella facoltà della Regia Udienza entrare nell' eſame del concorſo della cauſa pubblica, alla quale doverdo ſervire la cauſa privata de' Baroni, porre mano alla loro giurdizione colla deroga di tante leggi; e che una tal facoltà ſia effetto di quella Supereminente Poteſtà, che riſiede preſſo il ſolo Sovrano, di cui ha fatto abuſo l' Udienza, la quale come Suddita delle leggi, dovea geloſamente quelle cuſtodire.

§. II.

(1) *Idem loco citato.*
(2) *Auth. de Zenone §. 12. de Judicib.*

§. II.

Nello Stato di Monarchia essendo simpliciter *necessario l'Ordine della Nobiltà generosa, ricolma di onori, privilegj, e ricchezze; perciò si dimostra, che il togliersi alla medesima i privilegj, sia lo stesso, che urtare contra la stessa Monarchia.*

MA non è la sola mancanza della facoltà, che rende irregolari i passi dell' Udienza nell' introdurre moderazioni contra la giurdizione dei Baroni, mentre se avesse ben riflettuto, anche nel concorso di una pubblica causa *usque ad extremum gradum*, e le fosse stata communicata la facoltà, pure tutt' altro espediente doveva imprendere, fuor di quello di togliere la giuridizione agl' Illustri Baroni, li quali rappresentando il necessario ordine generoso, hanno perciò meritato ottenere da' Sovrani la dismembrazione a loro beneficio di questo ramo di suprema Regalìa per sostegno de' suoi Regni, e per la difesa, e sicurezza della sua Real Persona.

La prima dimostrazione di questo assunto si è, perchè essendo la Monarchia un vero sistema dell' Universo, su del quale vi è un Podere, che governa tutto, e tutto dispone, così il Sovrano essendo un Potere Supremo, che solo governa, e ch'è la sorgente di ogni Potenza Fisica, e Civile, è assolutamente necessario l' ordine generoso suddetto, o sia l'Illustre Baronagio, ch'è una delle Potenze mezzane subordinate, e dipendenti, dalle quali vien costituito il vero Stato Mo-

Monarchico (1). Perchè questo solo ordine, o sia Baronagio, servendo sempre a fianco, e facendo corona al Sovrano, quanto più è ricco, e potente, e carico di onori, tanto maggiormente fà sfolgoreggiare la vera gloria dello stesso Sovrano, e colla dipendenza al medesimo, risalta maggiormente la sua vera grandezza, e rende più sublime la M. S.

Ho detto, che la Nobiltà è il sostegno del Regno, e la difesa, e sicurezza della Persona del Sovrano, perchè essendo il vero principio del Governo Monarchico il solo onore, questo essendo il figlio, ed il padre della Nobiltà generosa, la quale altro non vede, e non sente, nè conosce altro bene Reale, se non l'onore, e la gloria, ispira alla medesima le azioni di ogni virtù le più belle, e per l'effetto istesso è portatissima a difendere il Trono, è prontissima a prendere le armi, e spargere il sangue pe'l Sovrano in ogni caso di guerra, o di altra necessità, anche per rendersi grata presso il medesimo (2).

Perciò il Sovrano da quest' ordine di Nobiltà solamente colle gelose, e sublimi Cariche, che l' addossa, ne ricava la sicurezza della Monarchia, e della sua Sagra Real Persona, perchè questa Nobiltà, col so-

so.

---

(1) *Charles de Montesquieu livr.* XI. *chap.* VII. *de l' esprit des Loix.*

(2) Il citato Presidente di Montesquieu *cap. 9.* scrisse come siegue. *Il faut qu' elles y travaillent à soutenir cette Noblesse, dont l' honneur est, pour ainsi dire l' enfant, & le Pere.*

lo onore da cui vien dominata, non sà mancare a suoi doveri, e da questi veri principj è nata trà i Scrittori del pubblico Dritto la massima: *Dove non vie è Monarca, non vi è Nobiltà, e dove non vi è Nobiltà, non vi è Monarca.*

Questa verità fu conosciuta anche in tempo de' Romani, nello Stato di Repubblica, e dell' Imperio: *Roma triplex* (scrisse Ausonio) *Equitatu, Plebe, Senatu*, e Giustiniano proibì l' abuso del noto Cingolo, restringendolo per li soli Cavalieri generosi (1), de' quali secondo Livio vi era un Seminario, a cui si appoggiavano le più gelose Cariche, e fu maggiormente conosciuta dopo la rovina dell' Imperio Romano, e ristabiliti i Reami di Europa, tempo, in cui l' attenzione maggiore de' Monarchi fu quella di conservare illeso, e distinto l' ordine della Nobiltà, e de' Cavalieri, caricandoli di onori, d' insegni, ed addossandoli le Cariche più gelose della Corona. In effetti i Rè di Francia furono i primi a dichiararli Militi per farli godere de' privilegj Militari, senza esser arrollati trà la Gente di guerra, ed in segno l' accordarono il Cingolo Militare ne' dì segnalati, e sotto le cirimonie le più illustri (2). Lo stesso fu imitato dai Normandi, Svevi, ed Angioini, come si legge dalla Costituzione di Rogerio (3).

La stessa verità ce la dimostra anche l' istoria: La Nobiltà

(1) *L. 2. Cod. ut Dignit.*
(2) *Loysav. des Sign.*
(3) *Const. Regn. lib. 3. tit. de nova militia.*

biltà Inglese fu quella, che si sepellì col suo Rè Carlo I.: La Corona di Francia è stata sostenuta sempre dalla Nobiltà dopo Filippo II., che la seppe contradistinguere: Un' altro Monarca di Europa de' nostri giorni, fintantochè i suoi Antecessori tennero schiava la Nobiltà di uno de' suoi Regni, in tutte le guerre, nelle quali è stato richiamato, ha dovuto abbracciare tutte le condizioni, ancorchè durissime. Ma avendola finalmente controdistinta, ha prese sempre le armi, e vittoriosamente ha difesa la Corona.

Anzi è indispensabile cosa, che la Nobiltà si facci rendere dal Sovrano ereditaria, con impedire mescolanza di sangue, mentre sebbene l' innalzare a qualunque eccelso grado di Nobiltà appartiene alla Maestà del Sovrano, ma non è della sua Regalìa la Nobiltà, che nasce da Natali detta generosa, che deriva da Illustri Antenati; in fatti corre un proverbio Spagnuolo: *El Rei non puode haxer haidalgo*, e perciò nel Regno delle Spagne si sostengono con tanto rigore i necessarj Maggiorati per conservare il lustro della Nobiltà.

Da quanto ho detto fin' ora si rende dimostrazione, che nello Stato Monarchico sia necessario l' ordine della Nobiltà generosa, ricco, e carico di onori, e privilegj, perchè al medesimo, e non ad altro ordine, dovendo il Sovrano confidare le Cariche più gelose, ne ricava la sicurezza del Regno, e della sua Real Persona, e colla subordinazione al medesimo, tanto maggiormente risblende la sua vera grandezza: ed il risultato di tutto ciò si è, che il voler togliere le

D pre-

prerogative, e privilegj dei Baroni, è lo ſteſſo, che voler offendere le leggi fondamentali del noſtro Monarchico Regno.

Queſta verità fu tanto conoſciuta dal più volte da me citato Preſidente di Monteſquieu, il quale non ebbe riparo di ſcrivere (1). *Les Tribunaux d' un grand etat en Europe frappent ſans ceſsè, depuis pluſieurs ſiecles ſur la juriſdiction patrimoniale des Seigneurs. Nous ne voulons pas cenſurer des Magiſtrats ſi ſages: Mais nous laiſſons à decider jus que à quel point la Conſtitution, en peut etre changee*, e ſoſtiene, che ſia un' offeſa della Monarchìa, allorquando ſi privano i Corpi dello Stato delle loro prerogative, e privilegj. In fatti il gran Letterato Martinelli nella ſua dottiſſima Iſtoria Critica della Vita Civile ſtampata in Londra l' anno 1752. ſervendoſi del ſentimento del citato *Monteſquieu* biaſima que' Tribunali Patrimoniali, *che battono inceſſantemente la Giuriſdizion Patrimoniale de' Baroni*, ed è di ſentimento, che queſto ſiſtema ſia alla Coſtituzione Monarchica diametralmente contrario.

Dunque gl' Illuſtri Baroni volendo illeſi i loro privilegj dalle moderazioni introdotte dall' Udienza, non *è un voler urtare* (come ella dice) *i dritti della ſovranità*, all' ora quando ho dimoſtrato, che ſi urta la medeſima col volere moderare i diloro privilegj, anzi attenta la natura de' ſpecioſi titoli, da' quali vengon ſoſtenuti colle moderazioni ſudette ſi lacerano dall'

(1) *Lib. 2. cap. 4.*

dall' Udienza le leggi le più sagrosante del Regno; locchè si dimostrerà col seguente §.

§. III.

Si dimostra l'importanza del mero, e misto Imperio, e delle quattro lettere arbitrali concedute all' Illustre Baronagio, e confermate da tutt' i Sovrani successori, e la specie de' Titoli, per mezzo de' quali ne ha ottenute le Concessioni, per ben capirsi la grave offesa, che si fà a' privilegj degl'Illustri Baroni con qualunque novità, che si faccia da' Magistrati, e si renda manifesto, che anche nel concorso della pubblica Causa non si possino alterare.

MA io voglio per un momento prescindere tutto ciò, che ho detto riguardo al Baronagio, e dar per vero, che questo Illustre Ceto abbia col Sovrano il solo rapporto di Vassallo, e Suddito della M. S.; nè tampoco però la Regia Udienza avrebbe potuto da se introdurre moderazioni alla giuridizione dei Baroni, qualora avesse seriamente riflettuto all' importanza del mero, e misto Imperio, e delle quattro lettere arbitrali, ed alla natura dei Titoli, per mezzo de' quali l'Ill. Baronagio possiede i Feudi, e con essi la giurdizione: Per dimostrare dunque tutto ciò, ecco in brieve l' origine delle concessioni del mero, e misto Impero, della Giurdizion Criminale, e delle quattro lettere Arbitrali accordate agl' Illustri Baroni, e confermate da tanti Sovrani, che dimostrano i speciosi titoli, per mezzo de' quali ne hanno fatto l'acquisto.

Origine della concessione del mero, e misto Impero, e delle quattro lettere arbitrali accordate all' Illustri Baroni.

Dubbio non ammette, che i Feudatarj di questo nostro Regno con Vassalli non potevano esercitare su dei medesimi, se non quella bassa, ed infima Giuridizione diretta a sedar le liti, e le discordie, che sogliono nascere tra i Vassalli, e perciò gl'Illustri Baroni non eliggevano ne' loro feudi, se non Camerlenghi annuali per l'esercizio della medesima (1), perchè come riflettè il Consiglier de Rosa (2), quelle cose più gravi, che riguardavano il mero Imperio, e la Giuridizion Criminale si appartenevano anche secondo il dritto de' Romani a' *Presidi* delle Provincie, ed in luogo de' medesimi nel nostro Regno vi eran i *Giustizieri* (3), che ora pur Presidi appelliamo, da' quali se ne appellava alla G. C. della Vicaria, Tribunale supremo su di tutti i Giustizierati del Regno.

Tantocciò vero, che il Rè Carlo I. d' Angiò avendo donato al suo Unigenito figliuolo la Città di Salerno col titolo di Principe con molte Città, e Terre all' intorno, li concedè sù di quelle la sola Giuridizion Civile, e solo in Salerno nel circuito delle sue mura l'accordò la Giuridizion Criminale (4).

Nella venuta però di Alfonso I. di Aragona non solo rese

---

(1) *Fran. de Amic. ad tit. de his, qui feud. dar. poss. in cap. sumus modo fol.* 43. *n.* 2.

(2) *In prælud. feud. lect.* 11. *n.* 10.

(3) *Const. Justit. nomen Const. Justit. per Provincias Const. Præsides, & Const. Capitaneorum.*

(4) *Freccia lib.* 2. *auth.* 2. *n.* 21.

rese molto assai più numeroso il Regno di Baroni, e di Titolati, ma ben'anche fu questo Principe profusissimo, e con somma avvedutezza, verso l'Illustre Baronagio, avendo conceduto al medesimo con i feudi il mero, e misto Imperio, la Giuridizion Criminale, e da' tempi del Rè Alfonso, e degli altri Rè Aragonesi suoi Successori, cominciò a porsi in uso nelle investiture de' feudi *la Concessione del mero, e misto Impero, della Giuridizion Criminale, e delle quattro lettere Arbitrali formate dal Re Roberto* (1), e col progresso del tempo si sono acquistati, come tuttavia si acquistano, tutt' i feudi del Regno dall' Illustre Baronagio per titolo oneroso di compra, Queste tali Concessioni non si possono nel nostro Regno porre in menomo dubbio; e quindi fà duopo esaminare tutto ciò, che con dette Concessioni è stato trasferito da' Sovrani a beneficio degl'Illustri Baroni.

Che importi la Concessione del mero, e misto Imperio, e della Giuridizion Criminale.

ESsendo dunque uniformi le investiture, e le concessioni de' feudi *cum mero, & mixto Imperio, ac omnimoda jurisdictione, & cum quatuor literis Arbitrariis*, ecco ciò, che importano le concessioni suddette. Il mero Imperio il Principe dei Giureconsulti Ulpiano (2) lo deffinisce: *Est gladii potestas ad animadvertendum in facinorosos homines*. Questa integralissima diffinizione, benchè da taluni Eruditi sia sta-

(1) *De Franch. decis.* 510. *n.* 4.
(2) *L.* 3. *ff. de jurisdict.*

ſtata creduta monga (1), ſaviiſſima ſi detege da quel tanto ſcriſſero Seneca (2), e Cornelio Tacito (3), li quali ſpiegano la parola *Gladii poteſtas : ideſt jus vitæ, & necis, cujus juris inſigne Gladius*, ed atteſtano, che nel tempo della Sapienza Romana a coloro, a' quali il mero Imperio veniva commeſſo, *Gladium tradebatur*. Ed Ulpiano medeſimo la rende più chiara, allorchè ſcriſſe (4): *Vita adimitur, ſi damnatur aliquis, ut Gladio in eum animadvertatur.* Il miſto Imperio lo ſteſſo Giureconſulto (5) lo deffiniſce: *Mixtum Imperium eſt, cui etiam juriſdictio ineſt, quod in danda bonorum poſſeſſione conſiſtit*. E ragionando della Giuridizione ſcriſſe: *Juriſdictio eſt Judicis dandi licentia*.

Il Giureconſulto Paolo (6) ſpiegando più chiaro l' aſſunto di Ulpiano dice: *Juriſdictioni ineſſe mixtum Imperium, & mixtum Imperium eſſe modicam coercitionem, ſine qua juriſdictio nulla ſit*.

Ciocchè importa la Conceſſione delle quattro lettere Arbitrali.

LE lettere Arbitrali, che anche agl' Illuſtri Baroni vengon concedute colle inveſtiture, ſono quattro de' molti Capitoli, ſeu leggi promulgate dal Rè Roberto nel noſtro Regno; ſi appellarono, come tuttavia ſi ap-

(1) *Gundiling. in pand. p. 150. §. 6., & 8.*
(2) *De clem. lib. cap. 2.*
(3) *Lib. 3. Hyſt. de Vitellio 81.*
(4) *L. aut damnum §. 1. ff. de pen.*
(5) *Dict. l. 3. ff. de juriſdict.*
(6) *L. 1. §. 1., & l ult. ff. de offic. ejus &c.*

appellano lettere Arbitrali, perchè in forma di lettere diriggevansi a Giustizieri del Regno, oggidì Presidi, ed Arbitrali son dette, perchè furon promulgate ad arbitrio di esso Monarca, fino a tanto, che a lui fosse piaciuto, oggi concedute senza una tal riserba.

La prima lettera Arbitrale, o sia Capitolo del Regno, comincia *exercere volentes* (1): col medesimo dopo aver esagerato detto Monarca, che col rigor della legge bisognava pur' anche l' uso della clemenza, e di compassionare i poveri, concedè perciò la facoltà al Giustiziero di potere col consiglio del Giudice per la povertà del reo, o per altra giusta ragione concordare con esso reo la pena dovuta per il suo delitto, anche di omicidio clandestino, da applicarsi al Regio suo Erario: *Præsentium tenore concedimus, quod in pœnis portationis armorum homicidiorum clandestinorum &c. . . . . possis cum consilio Judicis, ubi paupertas, vel alia rationabilis Causa suaserit, in certa quantitate pecuniæ componere pro Curiæ nostræ parte &c.* Il secondo Capitolo, o sia lettera Arbitrale del medesimo Rè Roberto comincia: *Provisa juris sanctio* (2): si prescrive colla medesima, che i Ladri famosi, o rei di gravissimi delitti non debbano godere del beneficio delle Feste sollenni, ma contro di loro si possa procedere alla Tortura, *etiam die* della S. Pasqua; ordinando a' Giustizieri di procedere con-

(1) *Cap. 18. tit. de componendo.*
(2) *Rub. quod Latrones disrubatores &c.*

contro di loro senza serbare l'ordine de' Giudizj, ed a di loro arbitrio, conchiudendo: *Dignum enim censetur, ut delinquentibus gravius, frequentiusque peccantibus, gravioris inesset punitionis edictum &c.*

Il terzo Capitolo, o sia lettera Arbitrale emanata dal medesimo Rè nel 1313. comincia: *Juris censura* (1), e diretta al Capitano di Napoli (2), colla quale dimostrando detto Sovrano, quanto sia necessario il rigore della pena per certi gravissimi delitti, e dandosi carico de' gravi richiami de' Cittadini di Napoli, e Pozzuoli di tanti insigni Ladri, che avevan l' audacia di commettere furti nelle pubbliche strade, di molti Incendiarj, violatori, rapitori di Vergini, ed altri scelerati, contro de' quali vi mancava la comune fama, e la loro frequenza li rendeva manifesti, perciò fu ordinato al medesimo Capitano, che avendo Iddio avanti gli occhi, avesse dovuto col consiglio del suo Giudice procedere contro a simili scelerati, con attendere ad appurare la sostanza, e la verità de' loro delitti, senza osservare l'ordine stabilito nei Giudizj Criminali, e Capitoli del Regno, e ne addita detto Savio Principe la ragione, *ut offensæ leges se vindicent extirpatis reprobis* (3).

Il quarto Capitolo, o sia la quarta lettera Arbitrale ema-

---

(1) *Rub. de arbitr. concesso Officialib.*

(2) *Pietr. Giann. tom. 3. lib. 22. cap. 25.*

(3) *Il Cons. Bottis nelle sue annotazioni al Cap. sudetto crede, che questa sia stata la prima lèttera, non già la terza del Re Roberto.*

manata dal medesimo Sovrano comincia *Ne tuorum* (1) diretta ad un Giustiziero, colla quale confermando tutti gli altri Capitoli emanati dai Rè suoi predecessori, accorda la facoltà di potersi procedere *ex officio*, e senza querela delle parti offese col consiglio del Giudice, ed in generale in quei delitti, ne' quali viene imposta pena di morte o civile, o naturale di troncamento di membro, o che fossero stati commessi contra le persone Chiesastiche, Pupilli, o Vedove, e da pratticarsi lo stesso per gli omicidj clandestini, ancorchè non sia comparso Accusatore.

In forza dunque de' privilegj accordati agl' Illustri Baroni del Regno colla concessione *del mero, e misto Impero, giuridizion Criminale, e delle quattro lettere Arbitrali* le venne espressamente accordata la facoltà di poter procedere anche *ex officio*, e senza querela contro i Rei di qualunque delitto niuno eccettuato, ed anche per quei delitti, che meritano la pena della morte naturale, e le fu accordata la facoltà di poter rimettere, ed aggraziare i Rei, e comporre, e commutare le pene da corporali in pecuniarie, e di poter a tutto ciò procedere in tutt' i giorni, ancorchè sian Feste sollenni della S. Pasqua, senza osservare lo strett' ordine giudiziario contenuto ne' Capitoli del Regno.

Tantocciò vero, che Tommaso (2), e Prospero Caravi-

E

(1) *Sub ead. Rubrica.*
(2) *Instit. Crim. lib. 3. cap. 19. n. 1.*

vita (1), Afflitto (2), e tutti i Giureconsulti non ebbero difficoltà di scrivere, e sostenere, che attenta la Concessione *del mero, e misto Impero, e delle quattro lettere Arbitrali*, i Baroni hanno acquistata la medesima facoltà de' passati Giustizierj *in eorum Terris, & possunt in eisdem, quod potest Imperator in Regno suo: Habent jurisdictionem a lege, dum habent jurisdictionem a Principe, & jurisdictio est omnimoda in omnibus Causis Civilibus, & Criminalibus* (3): *Qua de re Furcas erectas in Feudo Baro poterit habere: Perpetui Justitiarii dicuntur* (4): *Regem representant contra Vassallos; etiam Forjudicationis sententiam pronunciant, possunt delicta parte cedente transigere, & pœnas suis commodis dare, quod in Regno inconcussum censetur a concessione quatuor literarum Arbitralium* (5), *ut forma comunis omnium privilegiorum cantat* (6).

Conferma de' privilegj dell' Illustre Baronagio da' Sovrani successori.

LE Concessioni del mero, e misto Impero, quattro lettere Arbitrali, e Giurdizion Criminale accordate a beneficio dell' Illustre Baronagio, e da me, compilate furono da tutt' i Sovrani Successori *pro tempore* confermate. Nel 1442. il Rè Alfonso con par-

(1) *In Const. Regni M. C. ritu* 49. *n.* 9.
(2) *In cap.* 1. *tit. quæ sint Regalia.*
(3) *Rovit. in pragm.* 2. *&* 3. *de suspic. offic. n.* 4.
(4) *Carav. ritu* 47.
(5) *Capic. decis.* 25.
(6) *Capiblanc. in pragm.* 19. *de Baronib. n.* 26.

particolar privilegio ſtabilì = *Item ſia confermato a tutti i Baroni il mero, e miſto Impero* (1). Nel 1459. la Città di Napoli ottenne la medeſima Conferma dal Rè Ferdinando I, come ſiegue: *Item ſupplica V. M., che a tutti i Cittadini Napolitani ſiano oſſervate tutte le lettere de' meri, e miſti Imperj a loro conceſſi &c.: Placet Regiæ Majeſtati &c.* (2). La ſteſſa conferma fu fatta dall' Imperador Carlo V. nell' anno 1500., con privilegio ſpedito nella Città di Bruſelles, come ſi legge nel Corpo de' privilegj di queſta Città al Capo 10.: *Item a cauſa che in li parlamenti paſſati fu ſupplicata V. M. dalla fedeliſſima Città di Napoli, Baronagio, e Regno per l'oſſervanza de' Capitoli di detta Città, e privilegj del Baronagio, e del Regno, come ha promeſſo, e giurato (il Vicerè) nel ſuo feliciſſimo advento, e voglia ordinare che in tutt' i Tribunali, e maſſime nella Corte della Vicaria e Sagro Conſiglio ſiano oſſervat' i privilegj de' Baroni, avuti dalla Sereniſſima Caſa di Aragona, confirmati, & etiam de novo conceſſi per la feliciſſima memoria del Rè Cattolico, e della M. Ceſarea, la quale come Erede del Rè Cattolico è obligata alla conſervazione di detti Privilegj, ancorchè di alcuno di eſſi non appariſſe confirmazione particolare di S. M. Cattolica. Placet quod obſerventur Privilegia, ut petitur, ſublatis abuſibus.* Furono confermati pur' anche dal Rè Ferdinando il Cattolico, e dalla Regina Eliſabetta nell' anno 1503., come ſi oſſerva

E 2 da'

(1) *Capit., e Graz. Cap. IX.*
(2) *Cap. 6.*

da' medesimi privilegj, e così sempre si è pratticato da' Successori Sovrani.

Se dunque tanto importa la concessione del mero, e misto imperio, e delle quattro Lettere Arbitrali accordate a beneficio dell' Ill. Baronagio, ne siegue per legitima conseguenza, che manchi a Supremi Magistrati la facoltà di porre mano alle Giuridizioni Baronali, a riserba del caso di legitimo gravame, senza la deroga di tanti privilegj, da' quali vengon sostenuti.

E se dubbio non ammette, che tutt' i menzionati privilegj all' Illustre Baronagio accordati, e confermati dai Sovrani Successori, come sopra, da più secoli a a questa parte, benchè per una grazia de' Sovrani medesimi, sono stati dall' Ill. Baroni accquistati colla compra dei Feudi per titolo oneroso, e correspettivo, e tra i Corpi Feudali, alli quali si è dato prezzo, è stato quello della Giurdizione, o sia esercizio del mero, e misto Impero, e facoltà di comporre i delitti, e di aggraziare i Rei.

Avendo l' Ill. Baroni accquistati i Feudi, e con essi loro i privilegj per mezzo di contratti onerosi, e correspettivi, non si possono i medesimi alterare, anche nel concorso della Pubblica Causa.

Il titolo dell' Ill. Baronagio, che possiede i Feudi, e con essi i privilegj sudetti, nascendo da un contratto oneroso, e correspettivo, *& accepto pretio*, quando io volessi accordare all' Udienza per un momento, che fosse fornita di espressa, e delegata facoltà dal Sovrano, di poter far uso di quel Dominio supereminente inseparabile dal medesimo, pure a tali specie di contratti non avrebbe potuto, nè mai dovuto porre mano, e moderare, com'ella dice, la Giurdizione dagl' Ill. Baroni acquistata per mezzo di tali contratti.

Ec-

Ecco i Canoni del dritto pubblico, che glie lo avrebbero vietato: *Pacta Privatorum tuetur Jus Civile, Pacta Principum bona fides, hanc si tollas, ipsum jus Gentium tollis, quia sicut inter Gentes, ut promissis stetur, suadet bona fides, & utilitas publica, nulla est validior, quam quæ nititur sola animi magnitudine: Hæc virtus omnium princeps in primis Principem ornat, & commendat, & hæc extincta, cuncta ab imis turbari necesse est: Neque enim Imperia sine Principe, neque Princeps sine pactis, neq. pacta sine fide intelliguntur* (1). Ed il Cardinal de Luca dottissimo nel Foro (2) commentando la nota legge *digna vox* sostiene l'osservanza di tali contratti onerosi, e correspettivi *accepto pretio*, anche passati con i Sovrani, *ut eorum subditi istas virtutes colant*.

Nè giova all' Udienza l' appoggio del concorso della Causa pubblica, che paleserò non vera, alla quale dovendo servire, com'ella dice, la Causa de' Privati, potevasi perciò derogare al privato dritto degl'Illustri Baroni, e moderare le loro Giurdizioni; mentre quantunque io non possa negare all' Udienza la molestissima disputa tra gli Autori del pubblico dritto: *An pacta publica semper, & ubique servanda*, e quantunque sappia pur'anche la sentenza di taluni, *sed nescio, an justior*, li quali sostengono *recedi posse a publicis pactis: si qua nova causa satis idonea obveniat: Si res eo deducta sit, ubi incipere non posset: Si ipsa pactorum ratio cesset: Et si necessitas, & utilitas Reipubli-*

(1) *Si osservi Corn. Van Binch. quæst. jur. publ. cap. 10.*
(2) *Disc. 118. de Regal.*

blicæ aliud flagitent; eccezzioni, e condizioni contro l'osservanza de' pubblici patti, che rilevansi dalle opinioni di Seneca (1), di Ugone Grozio (2), di Budeo (3), e specialmente del noto Bochelano (4), da cui con eleganza maggiore sono state amplificate, e da molti altri Autori sostenute.

Io però sò anche benissimo, e la Regia Udienza non mi potrà negare la massima sostenuta dai più dotti, e più savj del medesimo pubblico dritto, che anche nel concorso della pubblica Causa, quando il dritto acquistato dal privato nasce da contratto correspettivo, ed oneroso, non si debba al medesimo derogare, e l'hò per una massima la più ragionata, e la più cattolica. Cicerone (5) lasciò registrato: *Quod nulla res vehementius Rem publicam continet, quam fides:* Il celebre Ciriaco Lentulo (6), che ne ha formata una dottissima dissertazione dopo tante sode ragioni, colle quali sostiene l' assunto sudetto, così spiegasi: *Promissum igitur, si me audias, etiam tunc servandum, cum id servari Reipublicæ non expediat, imo periculosum: Ita ipse sentio.*

Cornelio Van Bincherzoechio (7) da me più volte citato, noto riputatissimo Scrittore di questo dritto, ecco co-

---

(1) *De tranquillit. animi cap.* 15.
(2) *De jure belli, & pacis lib.* 2. *cap.* 16.
(3) *Element. phylosoph. part.* 2. *cap.* 30. §. 30.
(4) *In Diatribe de except. tacit.*
(5) *Lib.* 2. *de Offic. in fin.*
(6) *In Augusto pag.* 292., *& seq.*
(7) *Quæst. jur. publ. cap.* 10.

come scrisse contro coloro, che per mezzo delle credute condizioni tacite vogliono ledere impunemente la publica fede, che nasce dai patti : *Qui sic existimat, incedit per ignes suppositos cineri doloso : id enim si semel largiaris, nulla omnino causa est, ob quam non impunè fallas fidem datam*.

Lo stesso savio Autore ci dà la notizia di un decreto generale emanato dal Governo di Olanda nel 1669., con cui fu proscritto un libro, l' Autore del quale sosteneva : *Pacta publica eatenus dumtaxat esse servanda, quatenus expedit*, e ci assicura, che col medesimo decreto *palam testatur abominandam, & detestabilem esse sententiam, fidem datam non ulterius obligare, quam id patitur bonum publicum, & eam hinc Rempublicam, quæ summam sui gloriam ponit in Religiosa fœderum observatione, semper abhorruisse, & adhuc abhorrere*.

Ben' inteso però, che tutti gli Autori del Publico Dritto da me rapportati, li quali han sostenuto potersi per il concorso della Causa publica derogare al dritto del Privato, anche quando sia sostenuto da contratti onerosi, e correspettivi, han sostenuto nel tempo medesimo, che ciò non possa pratticarsi, *nisi restituto pretio* : Altri han detto (1): *Omne damnum, quod Privati ferunt resarciendum*, ed il Grozio (2) dice: *Quod æquum & justum est*; lo chè a bon senso anche dall' Imperadore Arcadio generalmente si attrova stabilito

(1) *Binch. q. Jur. Publ. cap.* 15.
(2) *De jur. bell., & pac. lib.* 2. *cap.* 14 §. 7.

to (1); Da tutto ciò si rileva il grande imbarazzo in cui si attrovarebbe l' Udienza, nel dover eseguire con giustizia il suo Assunto, ed il disturbo, che vi cagionarebbe.

Protestandomi, che con questo mio assunto non intendo confinare la Potestà del Sovrano, avendo per vera, e per fondamentale la massima, che riguardo alli Sovrani su questo punto, *sicut silent leges*, *ita sileant* tutti gli Autori, che hanno ardito discorrere, essendo di avviso, che le Reali Persone unte, e sagrate, riconoscendo da D o la loro indipendente autorità, nell' esercizio della medesima anno la continua Divina assistenza, che li dirigge al giusto, ed al vero, per cui ad ogni Vassallo alle Reali determinazioni, *obsequii tantum gloria relicta est*.

Da quanto finora hò detto ne risulta in conseguenza, che non solo mancava alla Regia Udienza la facoltà d' esaminare il concorso della publica Causa, e su di una tale mal'intesa idea introdurre moderazioni alle giurdizioni dei Baroni, contra le leggi fondamentali del Nostro Regno, e contra sì chiari necessarj privilegj, sostenuti dai Sovrani medesimi, ma ben anche li veniva vietato di ciò fare attenti i speciosi titoli, o sian contratti onerosi, e correspettivi, per mezzo de' quali detti Ill. Baroni ne han fatti gli acquisti. E tanto meno la Regia Udienza doveasi porre in questo azzardo, qualora specchiata si fosse nella Persona del nostro Clementissimo Sovrano, il quale quantun-

que

(1) *L. 9. Cod. de Oper. Publ.*

que ſia la ſorgente di ogni Potenza Fiſica, e Civile, imitando la modeſtia di Auguſto (1), e la moderazione del Senato Romano (2) dimentico in tutt' i rincontri della ſua ſuprema, ed illimitata Poteſtà, e maggiormente dimentico di quella *ragione*, *che ſi appella di Stato*, *nihil amplius ſibi*, *quam ſubditis licere vult*, per cui ſi fa ſoltanto corona quell' Eccellente Attributo *di giuſto*, che damo tutti al Giudice Supremo di tutte le Creature.

§. IV.

Il concorſo della Cauſa Publica fatto naſcere dalla Regia Udienza dalla frequenza degl' Omicidj ſi dimoſtra non vero, e ſi appaleſa la vera idea della publica Cauſa, ed il vero mezzo con cui dai Magiſtrati nello Stato di Monarchia ſi deve prevenire la frequenza de' delitti.

E pure è un altro maggiore equivoco della Reg. Udienza l'aver creduto per cauſa publica la frequenza degli Omicidj, che in quella vaſta Provincia accadono; e di averla creduta ſufficiente per poterſi nel concorſo della medeſima derogare al diritto de' privati, ſecondo ha

F ri-

(1) *Forum anguſtius fecit; noluit tollere poſſeſſorib. proximas domus. Svetonius in ejus vita cap. 56.*

(2) *Maluit agros publicos vendere, quam Creditorib. ſua die non ſolvere. Livius lib. 31. cap. 13.*

riferito: l'Idea che ne han formata i Giureconsulti del Publico Dritto non è questa, anzi han dimostrato, che volendosi ammettere questa massima partorirebbe *una sorgente di errori, e d'ingiustizie, perchè si anteporrebbero i particolari inconvenienti ad un inconveniente generale; e si sagrificarebbero mille vantaggi Reali per un inconveniente particolare.*

Dunque in forza di tali Canoni dicendo l'Udienza: *moderiamo, che vale a dire annientiamo i privilegj dell'Ill. Baroni, perchè i particolari commettono omicidj*, non solo propone i sovraccennati inconvenienti, ma è lo stesso che dire: *distruggiamo tutta la società per riparare i mali, che accadono: sottoponiamo gl' Innocenti a tutte le vessazioni dovute a' Rei*: o alla peggior lettura: *togliamo agli Uomini il fuoco perchè incendia, e l'acqua perchè annega* (1). Non forma dunque una causa publica la frequenza de' delitti in una Società.

Nè io stimo necessario dimostrare in questo luogo da quali idee la medesima vien costituita: dimostrerò soltanto, che dal costitutivo intrinseco Monarchico medesimo, e dalle sue intrinseche, ed inseparabili leggi, nasce da se il riparo, e la prevenzione a tutt' i delitti, e si dà freno alla frequenza de' medesimi nella Società.

Il Sovrano per Divina istituzione è il legitimo depositario, ed amministratore del bene di ciascun Vassallo, e della Società intiera, regolata sotto il salutare freno di certe condizioni, che sono le leggi: Per la di-

(1) *Leggasi l'Anonimo Autore da me citato sull'assunto.*

difesa di questo deposito dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, e per frenare le sue forti passioni parziali, al bene universale opposte, l'esperienza dimostrò inutile qualunque eloquenza, o declamazione, e furono necessarj motivi sensibilissimi, che bastassero a distogliere il suo dispotico animo, e mantenerlo alla rigida osservanza delle condizioni, o siano leggi sudette.

Questi sensibilissimi motivi sono le pene stabilite contro degl' Infrattori delle medesime leggi, e la sol'atrocità delle pene rende sicuro il deposito del bene di ogni Cittadino, perchè li frena quell' intestino fermento d'involarlo agli altri. Sicchè come hò detto dalla Monarchica Costituzione medesima sono nate oculatissime condizioni, o leggi per allontanare i delitti, e da queste leggi le pene motivi sensibilissimi, escluso ogni altro mezzo, per evitarli: tanto vero, che passa per canone del publico dritto *Salus Populi suprema Lex est*.

Dunque forma un publico interesse nella Società il dovers' irrogare le pene a Rei dopo commesso il delitto, e colla prontezza delle medesime, che sono quei *sensibilissimi motivi*, si fa argine alla frequenza de' delitti, non già con togliersi il dritto del terzo. Sono tanto stabili questi principj, che si vedono adottati anche da' Giureconsulti Romani Giuliano, e Callistrato (1), li quali scrissero: *interest Reipublicæ, ne delicta impunita remaneant, & ut puniantur eo loco, in quo commissa sunt*. E quando i delitti son divenuti

F 2 fre-

(1) *In L. Capitalium §. famosos ff. de Pænis*.

ſrequenti, i Sovrani Leggislatori non ſi ſono giammai allontanati dall' efficace mezzo delle pene, giacchè han creduto eſſere l' unico riparo alla frequenza di eſſi l' eſaſperazione delle pene medeſime. Ed in conferma di ciò evvi la riſpoſta del Giureconſulto Claudio Saturnino (1), il quale ſcriſſe: *Nonnunquam evenit. ut aliquorum maleficiorum pænæ exacerbantur, quoties nimium multis perſonis graſſantibus exemplo opus ſit*. Ed il maſſimo de' Giureconſulti nella Ragion Criminale Antonio Mattei (2) ſoggiunge: *creſcentibus delictis, exacerbandas eſſe pœnas, & augeſcente in dies delinquentium numero pœnas exaſperandas eſſe*.

Soſtenendo dunque la Regia Udienza colla ſua relazione per cauſa publica la frequenza de' delitti, il riſultato ſi è, ch'ella non ha formata la vera idea della publica utiltà: che le moderazioni della Giurſdizione degl' Ill. Baroni, che prattica, ſia un vano inſuſſiſtente aſſunto, caratterizzato con la mal concepita idea del concorſo della publica cauſa: e che in conſeguenza di un tale abbaglio controviene a veri ſalutari mezzi impoſti dalle leggi intrinſeche, e coſtitutive della Monarchia, delle quali e deſtinata mera eſecutrice, e cuſtode, per dar freno alli delitti, ed alla loro frequenza, che, come ho poc' anzi detto, conſiſtono in quei ſenſibiliſſimi motivi, che imprime alla ſregolata umanità l' atrocità delle pene.

Forma dunque all' oppoſto la cauſa publica, ed il publi-

(1) *In l.* XVI. §. 10. *ff. de Pæ.*
(2) *Tit. De Furt.*

blico intereſſe l'oſſervanza delle leggi, perchè da ciò dipende la pace, e la tranquillità della Republica. Infatti Franceſco Solanes meritiſſimo Conſigliere del Supremo Conſiglio Aulico Iſpano, e Capuano nella ſua dotta opera ſcriſſe: *Quies, & tranquillitas Reipublicæ, & ſola ſalus Civitatis in obſervantia legum conſiſtit*, Verità conoſciuta anche da Cicerone, che a buon ſenſo ſoſtiene (1), che quando i Magiſtrati non oſſervano le leggi, riducono la Città ad un corpo inſano, e demente. Forma cauſa publica dalli principj medeſimi coll' oſſervanza delle leggi il doverſi unire nel Giudice quel ſillogiſmo perfetto, di cui la maggiore deve eſſere *la Legge generale:* la minore, il fatto *conforme*, o *no alla legge: la conſeguenza la pena*.

E coll' oſſervanza delle leggi, ed unione del ravviſato ſillogiſmo forma cauſa publica il doverſi tener preſente dal Giudice inſieme il noto avvertimento del Giureconſulto Marciano (2), e la coſtituzione dell'uomo conſiderandolo Deſpota per natura, non contento della ſua porzione, e della ſua libertà: Ambizioſo a ſegno, che ſebbene abbia laſciato lo ſtato di Guerra, per conſervarſela, tuttavia lo eſercita colle paſſioni, delle quali rimane infelicemente priggioniero, per cui ſoſtiene un dottiſſimo Anonimo; *non eſſer poſſibile ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico, ſenza irregolarità, e confuſione: nè dalle leggi umane impedirſi i turbamenti, ed i diſor-*

di-

(1) *Orat. pro Cluent.*
(2) *L. XI. ff. de Pæn.*

dini. Cauſe tutte, per le quali il delitto dell' omicidio ſi vede nato coll' umanità medeſima : *Fraterno primi maduerunt ſanguine Muri* (1) : e ſi reſe frequente in tutte le Popolazioni, e tale ſempre mai è ſtato in queſto noſtro Regno, per cui ſono ſtate neceſſarie tante Prammatiche ſotto i titoli *De Omicidiis puniendis*: *De Ictu Scopictæ* : *De Armis*, ed altri : E ſe l' Udienza aveſſe a tutto ciò rifletttuto non ſi ſarebbe raccapricciata, come dice, per gli omicidj, che accadono, ma badato avrebbe porre in prattica la noſtra legislazione, ſtimata da tanti Legislatori di baſtante freno, ed argine alli difetti dell' umanità, e non avrebbe poſta mano alla giuridizione degl' Ill. Baroni, che non vi hanno la menoma cauſa.

Nè ſuffraga all' Udienza il dire, *che dubitando delle Informazioni delle Corti Baronali, ne' delitti gravi le toglie le Cauſe*, che vale a dire ſpogliarle della Giurridizione, *e ne commette l' informazione ad un Subalterno probo*; mentre così dicendo allega una ſua traſcuragine alla vera cauſa publica, ch'è l'oſſervanza delle leggi, col manifeſto diſprezzo delle medeſime, e de' Reali Diſpacci generali, che formano l'invidiabile Polizia del Regno, giacchè in forza de' medeſimi, per qualunque grave delitto, che accade, dalle Corti Baronali ſe ne deve fare relazione alle Regie Udienze, dalle quali altro non ſi deve, nè ſi può ordinare, ſe non che *di continuare a procedere colla loro ordinaria giuridizione, e di non eſeguire decreto diffi-*

(1) *Lucan.*

diffinitivo, ſenza l' approvazione del Tribunale.

Queſta Polizia oſſervat' a livello, malgrado qualunque parzialità delle Corti, non poſſono i Rei ſcampare la pena, che meritano. Io intanto laſcio a decidere l' articolo alla Regia Udienza medeſima, e maggiormente a Signori della G. C., che hanno più eſperienza di me, ſe ſi poſſano unire *a parte rei* due caratteriſtiche, totalmente contrarie tra loro dell'eſſere di Subalterno, e dell' eſſer probo, ancorchè voleſſe girare Dioggene colla ſua lanterna per un'altro ſecolo; e ſe la ſicurezza dell' innocenza, ed in conſeguenza la ſicurezza del Reo, ſi conſeguiſca con certezza maggiore per le mani di un Subalterno, che di un Governadore Locale. Quel crudele impero, ch' eſercita il primo ſulla perſona de' teſtimonj, che da tali diventano Rei, quello ſtrabbocchevole numero di perſone, che ſi chiamano, e ſi tengono trattenute, e tutt' altro, che tralaſcio per modeſtia, mi fan dubitare dell' innocenza de' Cittadini.

Ma dice di più l'Udienza, che le Corti Baronali, dopo che a viſta della Relazione le ſi preſcrive, che aveſſero continuato a procedere colla loro ordinaria Giuridizione, *ma di non eſeguire decreti diffinitivi in materia di Omicidj, ſenza fare alla medeſima Relazione, ſia riuſcita vana queſta formola, dove i Governadori quaſi mai obbediſcono, aſſolvendo, ed eſcarcerando ſenza prevenire il Tribunale*: dicendo queſto, allega la traſcuragine delle leggi, all' ora quando per prevenire tutto ciò deve l'Udienza mandare in eſecuzione il bando di Ferdinando I., ed il Capitolo di Villamari

ri (1), e trovando che il Governadore abbia mancato alla formazione del Proceſſo, o ad altro, può caſtigarlo ad eſempio degli altri, ed in tal guiſa ſi previene a' loro delitti, e non già ſi deve togliere la giurdizione al Barone, obligarlo a domandare la remiſſione della cauſa, e pagare le diete vacate dal Subalterno deſtinato a prendere l'informazione. Ed ecco che la Regia Udienza medeſima manifeſta quell' inconveniente, che dovendo caſtigare i Rei, ed in caſo di mancanza dei Governadori, caſtiga l' innocente Barone con pena pecuniaria, recandoli in tal guiſa notabile danno, e notabiliſſima offeſa alla di coſtui giuriſdizione. Sicchè dunque publica cauſa forma l' oſſervanza delle leggi, unico mezzo della pace, e tranquillità de' Cittadini: e forma publico intereſſe il caſtigo de' Rei, unico motivo ſenſibile alla umanità per conſervarla: Ed a tutto ciò ſoltanto ſi raggira l' officio di qualunque Magiſtrato, ancorchè ſupremo.

§. V.

Vedi avanti a questa Pagina l'allegazione per il Clero di S. Donato

(1) *Pragm. XII. de Offic. Mag.*

§. V.

Si dimostra ciò che importino le Delegazioni accordate colle Regie prammatiche alla G.C. della Vicaria, ed alle Regie Udienze: Che non siano state mai abdicative, o privative, in quanto alla Giuridizione degl'Illustri Baroni, mà cumulative, e che la cumulativa nelle Delegazioni derivi da stabilimento del Dritto Romano, e statutario, seguitato colle Giudicature di questi Supremi Tribunali.

DUbitando però l' Udienza di poter sostenere le moderazioni introdotte contra la giurdizione degl'Illustri Baroni sull' appoggio della Causa publica fatta nascere dalla frequenza degli Omicidj, ha cumulata un'altra ragione, dicendo: *Che laddove gli Omicidj accadono a colpo di Scoppettata, opina quel Tribunale, che per la Delegazione nascente dalle Prammatiche del Regno, debba privativamente, e senza cumulativa procedere negli Omicidj commessi a colpo di schioppetta, giudicando la cumulativa un' invenzione de' Forensi, senza veruno appogio di legge, e pericolosissima, anzi contraria alli Sudditi di S. M.*

Io dunque farò conoscere, che la Delegazione accordata colle Regie Prammatiche a' Tribunali Collegiati di S. M., che sono la G. C., e Regie Udienze, sia cumulativa, e non già abdicativa a segnò, che possino privativamente procedere in quanto alla Giurdizione degl' Illustri Baroni, e che la medesima importi soltanto diverso usitato ordine dei pubblici giudizj detto volgarmente *processura delegata*, e che la

cumulativa nelle delegazioni, non sia un' invenzione de' Forensi senz' appoggio di legge, come all' oscuro ha pensato l' Udienza, mà che derivi da stabilimento espresso delle Romane leggi, e dalle espresse Regie Prammatiche del nostro Regno, seguitate dalle giudicature de' nostri Supremi Tribunali, ed approvate con espresse dichiarazioni fatte dalla Maestà del nostro Sovrano in tutt' i rincontri, ed in conseguenza resterà chiarito, che l' opinare della Regia Udienza sia sostenibile nella Cattreda, non già nel Foro, e nella giudicatura.

Che tutte le delegazioni prescritte ai Regj Collegiati Magistrati, purchè il Principe Delegante non l' abbia precisamente la giuridizione ad altri conceduta, s'intendano *cumulative* in quanto a Magistrati non delegati, non può ammettere il menomo dubbio. Dal dritto Romano si rileva una teoria, che sostiene l'assunto: L' Imperador Valentiniano (1) avendo stimata necessaria la creazione di un Prefetto per la cognizione dell' Annona, dichiarò, che questa delegazione non si dovea intendere *privativè* in quanto al Prefetto della Città, il quale aveva la medesima ordinaria giuridizione: *Et nè Præfectura Urbis abrogatum sibi aliquid putaret, si totum ad officium annonarium redumdasset, eidem Præfecturæ solitudinis necessitatem mandamus; sed non ita, ut lateat officium annonariæ præfecturæ, sed ut ambæ potestates in quantum sibi negotii est, tueantur Civilem Annonam, sitq. societas muneris, itaut inferior gradus meritum superioris agnoscat*

(1) *L. 1. C. de offic. Præf. Urb.*

ſcat , atq. ita ſuperior poteſtas ſe exerceat , ut ſciat ex ipſo nomine quid Præfecto debeatur Annonæ.

Il Giureconſulto Pomponio (1) ci aſſicura , che *creato Peregrinorum Prætore , non fuit ſublata Juriſdictio Prætoris Urbani ; Quia Prætor Peregrinorum plerumq. de ipſorum Cauſis cognoſcit , ergo non ſemper .* Il Giureconſulto Ulpiano (2) ebbe per vero , che la Poteſtà del Proconſole era ſtata accordata *cumulativè* in quanto al Procuratore di Ceſare , ch' era Giudice ſpeciale nelle Cauſe Fiſcali , e perciò riſpoſe *ſanè (Proconſul) ſi Fiſcalis pecuniaria cauſa ſit , quæ ad Procuratorem Principis reſpicit , melius fecerit , ſi sè abſtineat* : giacchè la parola *melius* fà conoſcere , che il Proconſole era anche Giudice di quelle Cauſe ſpecialmente al Procuratore di Ceſare delegate .

Il Giureconſulto Paolo (3), non oſtante che alli Conſoli Argentarj foſſe ſtata conceduta una ſpecial giuridizione, per la gran ragione di eſſer ſtata accordata *cumulativè , & non privativè* in quanto agli altri Magiſtrati riſpoſe = *Adiri etiam (Præfectus Urbi ab Argentariis ex epiſtola Divi Adriani poteſt* . L' Imperador Teodoſio (4) quantunque ſtabilito aveſſe , che *Inquilini rerum privatarum Principis conveniantur in Cauſa Civili , & Criminali coram Procuratore Ceſaris* , per eſſerſi inteſa la Delegazione per cumu-

(1) *L. 2. §. poſt aliquot annos ff. de orig. Juris .*
(2) *L. nequidquam ff. de offic. Proconſ.*
(3) *L. 2. ff. de offic. Præf. Urb.*
(4) *L. ult. C. ubi Cauſæ Fiſc. &c.*

lativa , e non già privativa , si legge nella Glossa *nihilominus & Præses Provinciæ cognoscere potuerit.* (1) .

Dunque per dritto Romano, tutte le Delegazioni , che si accordano a que' Magistrati, li quali senza le medesime *habebant ordinariam Jurisdictionem* , e *potestatem* di poter procedere per quella specie di delitti , per li quali vengono delegati , tali Delegazioni s' intendono sempre per cumulative , e non già abdicative in quanto agli altri Magistrati , che anno la giuridizione a poter similmente procedere , e che le medesime Delegazioni si accordano , *ut non ita lateat officium* degli altri Magistrati non Delegati , *sed ut ambæ Potestates, in quantum sibi negotii erit* , *tueantur* la specie delegata , *sitq. societas muneris* , *ita ut inferior gradus* , che sarebero le Corti Baronali , *meritum Superioris agnoscat* , che sono le Udienze , e con questa polizia , e colla scienza di quanto compete alle prime , ed alle seconde *Superior potestas sè exerceat* .

In fatti la Glossa sù questa legge si spiega colla medesima chiarezza : *Nota, quod licet specialis Officialis constituatur super Annona , non propterea tollitur Jurisdictio, quam Potestas habet super his, ratione Universalis Jurisdictionis* , ed a questo proposito Bartolo sinodalmente scrivendo sostiene : *Nota, quod licet in Civitate fiat unus Officialis specialis super damnis datis*,

(1) *L. ult. C. de Jurisd. omn. Jud.*

datis ; Non tamen propter hoc tollitur iurisdictio quam habet potestas , quæ habet Universalem Juridictionem, quod nota & tene menti : Ed altrove soggiunge (1) : *Prohinde constituentes regulam , ut iurisdictio uni concessa censeatur potius cumulativè , quam privativè l. adiri ff. de offic. Præf. Urb. Quamvis Consuli Argentariorum detur in istos Jurisdictio specialis , non per hoc adempta dicitur Jurisdictio Magistratus Generalis l. ult. C. ubi Caus. Fisc. , ut per jurisdictionem concessam Comiti domorum in Colonos , adempta non dicitur Jurisdictio alterius Superioris , vel Magistratus Generalis .*

Giacomo Menochio (2) coll' autorità di altretante leggi , anche Canoniche , oltre di quelle da me addotte , è di sentimento , che *quando in una specie Caussarum favore publico concessa fuit jurisdictio , quæ ordinario competebat , hoc in casu dubio præsumitur concessio cumulativè, non autem privativè facta* ; Osualdo Illigero Addente ad Ugone Donello (3) rapporta l' autorità di Menochio , e di altri gravi Autori , li quali an sostenuta la medesima sentenza , e la sostiene come vera per la dispozizione della sola L. di Valentiniano (4) , e di Pomponio (5) , e discorrendo dell' ultima dice : *Itemq. Prætoris Peregrini , quem Cau-*

(1) *L. 1. §. hoc autem ædictum ff. de novi operis nunciat.*

(2) *Lib. 2. præsupt. 18. n. 26.*

(3) *Lib. 1. cap. 19.*

(4) *L. 1. C. de Offic. Præf. Urb.*

(5) *L. 2. §. post aliquot annos de orig. jur.*

Causas etiam Civium iudicare potuisse , & concurrentem habuisse jurisdictionem cum Urbano.

Ed ecco , che la cumulativa nelle delegazioni non è *un' invenzione de' Forensi , senza il menomo appogio di legge*, come malamente la Regia Udienza ha opinato , ma vien sostenuta da tanti espressi casi di legge da me riferiti , che formano una ragionata Teoria , che non ammette risposta , dalla quale nasce un concorde armonico esercizio della giuridizione de' differenti Magistrati .

E se l' Udienza è incorsa in codesto equivoco , è assa magior equivoco quel principio adottato, cioè , che *generi per speciem derogatur* , ed in conseguenza , che la speciale Delegazione deroghi la generale giuridizione de' Magistrati , citando l' autorità di Vinnio nelle sue dotte partizioni, giacchè questo principio è inadattabile all'assunto della Udienza . Verissimo egli è, che *generi per speciem derogatur* , ma codesta massima da' Giureconsulti Romani è stata adottata alle ultime volontà solamente, non già alle Delegazioni , che nascono dalle leggi del Regno , essendo troppo noto , che una generale disposizione di ultima volontà vien derogata dalla susseguente speciale , seu particolare .

In effetti per li casi di ultime volontà si legge essersi serviti di questo principio Ulpiano (1) , Paolo (2) , e Scevola (3) , e da questi Giureconsulti in tali precisi casi si è adottato : Si è esteso ,è vero ne' casi giurdizio-

(1) *L.* 12. §. 46. *ff. de instrum. legat.*
(2) *L. Servis Urbanis ff. de legat.* 3.
(3) *L. Uxorem §. felicissimo eod.*

dizionali ; ma si è esteso allora quando la Delegazione speciale, o non è nata da statuti generali, o è incompatibile coll' esercizio della generale giurdizione, o pure nel caso, che espressamente in questo generale esercizio sia stata collo statuto eccettuata, e vietata la cognizione della specie delegata in quanto agli altri Magistrati. Evvi sull' assunto sinodalissima la dottrina di Bartolo (1), il quale scrisse: *cum esset dispositio in una lege generali, & in alia lege, sive edicto alia specialis, generi per speciem non derogatur, sed concurrunt L. Senatus ff. de accusat., & hoc tene menti propter statuta*. Giacomo Menochio da me citato (2) rapportando l' opinione di Aretino sulla citata legge di Ulpiano, dice: *Cæterum respondet Aretinus in dict. §. si quis, quod in ultimis voluntatibus, sicque in dispositione hominis, specialis derogat generali. Ita loquuntur jura, secus in dispositione legis, in qua specialis non derogat generali, nisi sint incompatibiles*. La Glossa nella citata legge (3) autorizza maggiormente l' opinione dei citati Dottori, giacchè nella medesima in conferma della divisata regola si dice: *da exemplum de eo, qui filium occidit, qui veteri Cornelia de Sicariis, & nova lege de Parricidiis tenetur, non autem vetus per novam tollitur, ut supra &c.*

Il

---

(1) *In l. 1. §. hoc autem ædictum ff. de nov. oper. nunciat.*

(2) *Præsumpt.* 18. *lib.* 2. *n.* 29.

(3) *In l. Senatus ff. de accusat.*

Il S. C. per la teſtimonianza del de Franchis (1) avendo in quella controverſia eſaminato queſto punto ebbe per vero : *Aliquando & tertio ſolet concedi ſpecialiter uni in certis caſibus , & eſt dubium , an cenſeatur adempta alteri , cui erat conceſſa in genere, prout loquitur Textus , & ibi Bartolus in l. 1. C. de Offic. Præf. Urb. Verior , & comunior eſt doctrina Bartoli in dicta l. prima , ut in duobus locis teſtatur Aretinus in §. Si quis , quod juriſdictio uni conceſſa ſpecialiter, non tollit juriſdictionem alteri prius conceſſam generaliter , & ſic non erit conceſſa privative , ſed cumulative . . . , & ſufficit nobis prò nunc adducere comunem opinionem*, che val quanto dire, che quando le delegazioni ſi fanno a quei Magiſtrati, li quali anche avevano la facoltà Ordinaria di procedere per la *cumulativa* implicita,quando non ſono incompatibili le facoltà *generi per ſpeciem non derogatur , neq: vetus per novam tollitur , ſed ambo concurrunt* . In fatti Scipione Gentile *mordicus* ſoſtiene (2) , che per non aver luogo l' addotta limitazione alla regola , *quod generi per ſpeciem derogatur* , ſia aſſolutamente neceſſario , *ut alicujus criminis executio ſpecialiter , & nominatim alio Magiſtratui data ſit , ut hic quoque locum habeat regula , generi per ſpeciem derogatur* , e ne adduce infinitiſſimi eſempj , che tralaſcio .

L' oggetto però dell' eſame fin quì da me fatto ſi è ragirato nel dimoſtrare , che *la cumulativa* nelle Delegazioni ſia nata da ſtabilimenti di Legge Romana , e non

(1) *Dec.* 723.
(2) *De juriſdict. lib.* 3.

e non già invenzione de' Forensi, come dice la Regia Udienza: del resto la medesima non hà avvertito, che il principio adottato, *quod generi per speciem derogatur*, coll'autorità di *Vinnio*, e tutto il suo assunto in voler sostenere, che la Delegazione importi la privativa, quando mai fosse sostenibile, non è adattabile al punto, di cui si tratta.

Tutte l' esaminate leggi, ed autorità potrebbero aver luogo per li Magistrati, alli quali si attrova communicata la Giuridizione dal Principe medesimo, come sarebbero i luoghi Demaniali, e Regj, e trà questi e le Regie Udienze potrebbe entrare l' altercazione, se le Delegazioni dei secondi siano privative in quanto ai primi; Non si possono però mai nel caso nostro adattare, in cui trattasi, che le Giuridizioni de' Baroni sono dismembrazioni (come dice l' Udienza) della Giuridizione del Principe medesimo, che si è contentato sempre sostenerle.

Ciò che importa una tal dismembrazione a beneficio dell' Illustri Baroni, vien trascritto dal dottissimo Scipione Gentile (1) come siegue: *Jus Gladii, & meri Imperj, non tanquam mandatum, & alienum, uti Magistratus, sed tamquam suum, & jure Dominii, & hereditatis obtinent, ipsiq. in ditionibus suis creant Magistratus, quibus jus Gladii exercendum committunt, quod olim Principis, idest Cæsaris, tantum fuit.* Motivi tutti, per li quali sarebbe cosa troppo sconcia per le Delegazioni, che si commettono alle Regie Udienze, senzacchè il Pri ncipe derogasse espressamen-

(1) *De jurisdict. Cap.* 23.

te al dritto dell' Illustre Baronagio, voler includere con una creduta privativa anche le Corti de' Baroni, da quali come tanti ruscelli dipendenti dal fonte, ch' è il di loro Principe, riconoscono la comunicativa delle loro Giuridizioni, e questo mio sentimento si sentirà poco appresso autorizzato da una comune autorità dei più dotti del nostro Foro.

Tanto maggiormente, perchè da tutt' i Dottori del nostro Regno, e da questi Supremi Tribunali le Delegazioni *a jure* sono state sempre mai riputate, nè per abdicative, nè per privative in quanto ai Magistrati non Delegati, ma per una sola dispensa, che dal Sovrano si fa nei delitti gravi al lungo, ed imprescindibile ordine giudiziario, ed al dritto dell'appellazione, che competerebbe a' Rei, per subire con prontezza magiore la dovuta pena, quella medesima, che dovrebbero subire colla processura ordinaria, acciò la società con prontezza maggiore ricevesse la soddisfazione, e l'esempio; e da questi principj nascono le sanatorie, e le dispense, che si domandano quotidianamente dalla G. C. a S. M. degl' atti fabricati colla processura ordinaria dalle Corti Baronali volendo procedere colla Delegazione.

E questa genuina interpetrazione nasce da fonti della Romana Sapienza, da cui trae la sua origine la Delegazione. Ecco gli esempj, che in conferma di ciò ne adduce il citato Scipione Gentile (1): *Ordinaria Judicia non solum ex eo dici animadverti, quod ordine,*

(1) *De jurisdict. Cap.* 32.

ne , & ritu legitimo exerceantur , ſed etiam quod certa , & perpetua queſtio legibus conſtituta eſſet , ut ſi non his legibus exerceretur , quamvis alius uſitatus ordo judiciorum publicorum adhiberetur , extra ordinem puni dicatur , uti Cicero de cæde in via Appia facta queritur novum , & extra ordinem Judicium a Pompejo conſtitutum , quum tamen antea leges , & judicia eſſent in Civitate de vi , & cæde , quibus quæri debuiſſet ; Sed & ratio quædam judicandi , & abſtrictior conſtituta eſt , in pæna legitima nihil immutatum . E il Sigonio (1) con Cicerone (2) ci ſomminiſtrano degli altri eſempj , che ſi verificano a livello nelle noſtre Delegazioni , colle quali viene ſolamente abbreviato l'ordine Giudiziario, e derogato al Reo il dritto dell' appellazione, in pena legitima *nihil immutatnm* .

Le delegazioni della G.C. della Vicaria, e Regie Udienze, accordate colle Regie Prammatiche anno ſempre eccettuata la Giurdizione dell' Illuſtri Baroni del Regno .

E pure Io medeſimo confeſſo , che non era aſſolutamente neceſſario l' eſame da me fatto , ſe la delegazione a jure importi la privativa , o la cumulativa , all' ora quando dalle Regie Prammatiche medeſime da tempo in tempo emanate in queſto noſtro Regno , e che formano la più chiara , e ſana parte della noſtra leggislazione , letteralmente ſi legge , che le delegazioni accordate all' Udienze non abbiano mai nè toccata , nè alterata la giurdizione delle Corti Baronali ; e qualora in menoma parte le foſſe ſtata leſa , da' Sovrani medeſimi ſi è dato il rimedio , per non venirle recato il menomo pregiudizio.

H 2 E ſi

(1) *Cap.* 31.
(2) *Orat. pro Sexto Roſcio* .

E ſi rileva puranche , che colla conceſſione del mero , e miſto imperio , e delle quattro lettere arbitrali , e per conſeguenza della facoltà di aggraziare i rei di qualunque delitto, di commutare le pene da corporali in pecuniarie ſia rimaſta preſſo gl' Illuſtri Baroni , e per eſſi preſſo le loro Corti libera , ed aſſoluta la giurdizione , tolto però l'abuſo , non oſtantino le delegazioni alle Regie Udienze accordate : e per una chiara dimoſtrazione del mio aſſunto , ecco quanto colle Regie Prammatiche vien determinato.

Dopo le conceſſioni del mero , e miſto impero , e delle quattro lettere arbitrali accordate all' Illuſtre Baronagio , e confermate da' Sovrani ſucceſſori , le Corti Baronali eſercitavano la loro giuridizione sù i rei vaſſalli per qualunque delitto niuno eccettuato, aggraziando i Baroni , e commutando le pene liberamente nella guiſa , che importa la conceſſione del mero , e miſto impero , e delle quattro lettere arbitrali ſudette ; nè le Regie Udienze vi potevano porre mano , ſe non in grado di gravame .

Tanto è ciò vero , che l' iſteſſo Imperador Carlo V. avendo avuta notizia , che gl' Illuſtri Baroni non mandavano nelle Regie Galee i condannati loro vaſſalli , nell' anno 1536. con una ſua Prammatica (1) vietò queſto abuſo , benchè nel tempo medeſimo preſcriſſe , che non ſi foſſero liberati , ſenza la volontà dello ſteſſo Barone , come ſiegue : *Et ſi quando contingerit per Barones , & corum officiales aliquem ad remigandum condemnari ad vitam , vel ad tem-*

(1) *Pragm. VII. de Baronib.*

tempus, debeat destinari in triremibus nostræ Curiæ: ante vero tempus finitum condemnatus non posse modo aliquo liberari, sine Baronis condemnantis, vel nostri Viceregis consensu: si vero ad placitum Baronis, ejusdem Baronis voluntate liberetur. Questa prammatica dunque somministra il libero esercizio all' Illustre Baronagio della giuridizione sù di tutti i loro vassalli per tutti i delitti, e la facoltà di mandarli nelle Regie Galee, anche a libito dei medesimi Illustri Baroni.

E quantunque l' istesso Imperadore Carlo V. fosse stato in questo tempo informato, che tanto dalle Regie Udienze, e Corti Regie del Regno, quanto dalle Corti Baronali introdotto si era l' abuso troppo perniciosо di rimettere, commutare, ed aggraziare i rei di delitti gravissimi: Perciò con una sua prammatica dell' anno 1536. espressamente proibì alle Reg. Udienze, e Corti Regie, che tutto ciò non avessero potuto pratticare senza l' espressa sua licenza, ed approvazione: *Mandamus*, (sono le parole della prammatica) (1) *& prohibemus, quod neque per Tribunalia justitiæ, neque per Gubernatores Provinciarum, seu Auditores, neque per Capitaneos terrarum demanialium possit fieri remissio, & compositio aliquorum criminum, pro quibus de jure veniret imponenda pœna mortis, vel mutilationis membri, absque expressa licentia Viceregis, sub pœna privationis officii*.

Per le Corti però de' Baroni, presso de' quali in forza de'

---

(1) *Pragm. 1. de composit.*

de' loro enarrati privilegj attrovavasi trasferita tutta la facoltà, che risiedeva nel medesimo Sovrano concedente, non pensò mai Carlo V. porvi mano, e toglierli la facoltà di aggraziare, e commutare le pene a' rei, ma con sua contemporanea prammatica insinuò loro, che non avessero in avvenire di una tal facoltà fatto abuso, come siegue: *Mandamus etiam, ut Barones, & eorum officiales debeant malefactores, & delinquentes debitis pœnis puniri, aut puniendos mandare; & Ii, qui potestatem virtute suorum privilegiorum habent componendi, commutandi, aut remittendi pœnas, ea potestate taliter utantur, ne nos ex eorum abusu pro justitia aliter providere cogamur*. E queste sono le leggi colle quali guidavansi le giurisdizioni Baronali nel 1536.

Continuarono le proibizioni delle composizioni, che facevansi dalle Regie Udienze, e Corte Regie per tutti i delitti, per li quali i rei avessero meritata pena di morte, ed in conseguenza venivan proibite le composizioni per li rei di omicidio, o di colpo di scoppettata, *etiam non secuto effectu*, contro de' quali dal medesimo Imperadore Carlo V. fu imposta la pena di morte naturale (1); ed in seguela con altre prammatiche fu data la facoltà alle Reg. Udienze, e Corti Regie di poter procedere coll'abbreviazione del termine della forgiudica (2), e si dichiarano tali rei per proditorj, senza poterfino giovare di

(1) *Pragm.* I. *de ictu Scopict.*
(2) *Pragm.* IV. *eod.*

di aver commeſſi i delitti in riſſa (1), tanto vero, che alli ſoli Vicerè fu riſerbata la facoltà di commutare le pene *examinatis qualitatibus, & circumſtantiis*, riſtretta però la commutazione a pena di galea vita durante (2), e fu eſteſa la proibizione anche all' inquiſiti di recettazione di foruſciti (3), e contro di que' rei, che ſi attrovavan condannati dalle Corti Baronali (4). E fu rinovata la proibizione della commutazione generalmente a tutte le Regie Udienze, e Corti del Regno per tutti i delitti, per li quali veniva impoſta pena di morte, o mutilazion di membro, ſenza eſpreſſa conſulta, volontà, conſenſo, ed ordine Regio, *ſub pœna privationis officii* (5): e di tutte queſte leggi ſi eſtende l' epoca ſino all' anno 1600.

Colle citate prammatiche però non fu punto leſa, o riſtretta la facoltà alli Baroni del Regno di poter comporre, e commutare le pene de' Rei loro Vaſſalli, e di poterli aggraziare per qualunque delitto, precedente la remiſſione della parte. Tanto è ciò vero, che Proſpero Caravita (6) con Campana (7), Follerio (8), ed altri ſcriſſe: *Secundo quæro, numquid habita*

(1) *Pragm.* III. *eod.*
(2) *Pragm.* II., & III. *de Compoſit.*
(3) *Pragm.* IV. *eod.*
(4) *Pragm.* IX. *eod.*
(5) *Pragm.* IX. *de Offic. Mag. Iuſtit.*
(6) *In Ritu* 277. *n.* 7.
(7) *In Cap. ad Perverſorum n.* 10.
(8) *In Pragm. de Compoſit.*

habita partis remiſſione poterit abſque alio Judex inquiſitum componere: In hoc Regno diſtinguitur inter Officiales Regios, & Baronum: Primi namque Officiales Regii non poſſunt commutare, vel componere pœnam deliἀorum: ſecundi vero Officiales Baronum, quia eorum Barones habent in ſpecie Privilegii conceſſas quatuor litteras Arbitrarias, & poteſtatem commutandi pœnas perſonales, & quæcumqoe delicta componendi, ac etiam remittendi in totum, vel in partem, ſatisfacta prius parte læſa; poſſunt indiſtincte omnes cauſas, & caſus componere, & pœnas quaſcumque perſonales in pecuniarias, vel alias commutare, ut omnibus eſt ſatis notum; & ideo in hoc largiores habent habenas Curiæ Baronales.

Dichiarazione eſpreſſamente fatta dal S. C. a Ruote giunte nella cauſa del Marcheſe del Vaſto allora utile Padrone di Procida, perche dai Fiſcali della G.C. le ſi controvertiva la grazia fatta ad un ſuo Vaſſallo, come ſiegue (1): *Apud nos hodie eſt indubitatum, quod Barones ante ſententiam virtute ſuorum privilegiorum poſſunt facere gratiam de delictis, quando adeſt partis remiſſio;* e per ciò deciſe: *Quod liceat Baroni, qui habet privilegium ſecundarum cauſarum, facere gratiam pendente appellatione.*

Dopo l' anno 1600. per opera degli Avvocati Fiſcali delle Regie Udienze venivano inquietate tanto le Corti Regie, quanto le Corti Baronali a dover inviare alle medeſime le note di tutt' i delitti, che ac-

(1) *De Franch. Decis.* 370.

accadevano, e full'appoggio delle prammatiche I. II. e III. *de Ictu Scop.* per delitti con arme di fuoco commeſſi, credevano dovere le medeſime Regie Udienze procedere privativamente in quanto alle Corti Baronali.

Mà tali procedure delle Regie Udienze moſſero il Vicerè allora Conte di Lemos à ſtabilire nell' anno 1616. la prammatica volgarmente detta delli 89. Capi (1). Colla medeſima oltre le altre ſavie providenze date furono le ſeguenti. Primo (2) confermando tutte le antecedenti Regie Prammatiche eſpreſſamente proibì a tutte *le Regie Udienze, e Corti Demaniali, che non aveſſero potuto in avvenire fare compoſizione nei caſi, nelli quali veniva impoſta pena di morte naturale, o civile, mutilazion di membro, o di Galea, o altra Corporis afflittiva, ma ſolamente nelle pene di eſilio ſemplice, precedente remiſſione della parte*. Secondo (3) fu ordinato, *che le Regie Udienze non faccino da qui in avanti ordine a Capitani Demaniali, neppure a Baronali, che loro invii nota dei delitti gravi, che ſuccedono in detti luoghi, non intromettendoſi nelle cauſe predette, ſe non in caſo di aggravio*: E ſoggiunſe (4): *E dichiaramo, che per la prammatica da Noi fatta contro de' delinquenti con Archibugi (I., & II. de jctu ſcoppictæ) non ſi è derogata coſ' alcuna*

I

(1) *Pragm.* x. *De Offic. Jud.*
(2) *Capo* 13. *di detta Pram.*
(3) *Cap.* 39. *di det. Pram.*
(4) *Cap.* 84. *di det. Pram.*

alcuna alla giuridizione de' Baroni, o Demaniali, ma che possono contro dei di loro Sudditi procedere, etiam in questi delitti, come potevano in virtù dei loro privilegj prima di detta prammatica, non ostante la difficoltà, che si è posta in questo dagli Avvocati Fiscali delle Regie Udienze.

Ecco dunque, che fino alli principj dell' anno 1600. non si vede dalle leggi del Regno moderata, nè ristretta l' amplissima giurdizione degl' Ill. Baroni del Regno, e con essa la libera facoltà di comporre, transiggere, e commutare le pene, ed aggraziare i Rei per qualunque delitto, a riserba di quello di Sodomia, di Biastemma del S.S. Nome di Dio Benedetto Nostro Signore Gesù-Cristo, e della S.S. Vergine, espressamente vietato, anche alle Corti Baronali colla Prammatica di Granvela Vicerè fin dall' anno 1571. (1); e li stessi supremi Magistrati prestavano per giustizia tutta l' assistenza all' Ill. Baronagio in sostegno de' loro ampj privilegj.

In effetti tra le infinite decisioni del S. C. si legge quella del 1597. rapportata dal de Franchis, dove votò anche lui come Presidente (2), la quale ci somministra, che un Vassallo del Feudo di Sireno, essendo stato condannato a morte dalla Local Corte, ed avendone appellato alla G. C. della Vicaria, nelle di cui Carceri era stato trasportato, ed indi al S. C.; fu la sentenza di morte da ambedue confermata, e si

(1) *Pram. 3. De Sodomia.*
(2) *Dec. 510.*

si doveva mandare in esecuzione. Pretese la Contessa di detto Feudo nella G. C., che avendo la medesima *ex privilegio merum, & mistum imperium, & sic potestatem animadvertendi in facinorosos homines, poterat furcas tenere erectas, & sententias exequi*, così che denegandosi l' esecuzione della sentenza di morte nel suo Feudo, rimaneva il suo privilegio pregiudicato. La G. C. proferì decreto, *quod sententia mandetur executioni in hac Civitate*. Ne fu prodotto il gravame nel S. C., dove *discusso negotio* si ebbe per vero, che *M.C. Vicariæ gravaverat Baronem, etiam respectu suorum privilegiorum, propterea anno* 1592. *judicavimus esse consignandum carceratum Officialibus Comitissæ, prout sic me uti Præside jubente fuit executum, non obstantibus prætensionibus Regii Fisci*.

Si ravvisa pur' anche una rigorosissima osservanza dei privilegj dell' Ill. Baroni nella decisione del S. C. rapportata da Gio. Battista Toro (1), ed il caso della medesima si è, che il Barone domandò la remissione della causa di un suo Vassallo dalla Regia Udienza alla sua Corte Locale, ed essendoli stata denegata, ne produsse l' appellazione nella G. C. della Vicaria, la quale nell' atto, che stava esaminando il punto della domandata remissione, la Regia Udienza condannò il Vassallo a pena di Galea, ed intanto la G. C. denegò pur anche la remissione di detta causa al Barone, il quale se ne gravò nel S. C. Le opposizioni Fiscali erano quelle, che *post senten-*

(1) *In compend. dec: p.* 3.

tiam non potevasi la remissione della causa domandare : ciò non ostante *facta relatione in S. C. per Regium Consiliarium Andream Marchisium die 16. Junii 1633. fuit decisum, quod remittatur causa ad Curiam Baronalem*: e colla medesima decisione vengono rapportate delle altre consimili, e specialmente quella del Principe di Bisignano, trascritta anche dal Regente Rovito (1), il quale domandò nel S.C. la remissione della causa di un tal Pinto suo Vassallo, dopocche era stato condannato a morte dalla G. C. della Vicaria, e la sentenza era stata confermata dal S. C., *& hoc non obstante fuit concessa remissio*.

Altre decisioni consimili si leggono presso Grammatico (2), e specialmente nella causa di Donato la Veglia, *remissi post sententiam mortis alla Baronal Corte delle Grottaglie*; ed importano molto per gl'Ill' Baroni sapersi i motivi di tali decisioni: *Ratio illa esse videtur*, scrisse Toro, (3) *quod postquam Rex Baronibus concessit cognitionem primarum causarum vigore eorum privilegiorum, in iis se intromittere non debet, & ob id si fuerit lata sententia vel a Regia Audientia, vel a M. C., videtur lata a non habente potestatem, quocirca nulla esset, & de ea ratio haberi non debet* l. 4. §. condemnatum ff. de re jud., *ac ei parere non permittitur* L. fin. ff. de jurisd. omn. Jud.: *Ultra quod, dum ipsi Baroni in concessione*

(1) *In Pragm.* 11. *ubi de delict. quis conven. deb. n.* 60
(2) *Dec.* XXVI. *n.* 5.
(3) *In Compend. Dec. verb: remissio*

cessione dictæ Terræ jurisdictio in suos Vassallos concessa videatur, non prohibetur eorum remissiones expetere, unde &c.

Dunque le Leggi del Regno fino a questa epoca relativamente in quanto ai privilegj del Baronagio, e le giudicature seguite sull' assunto eran quelle da me fin quì riferite. Ma comeche bastate non erano le providenze date colle prammatiche sotto il titolo *de ictu scopictæ, & de armis* per frenare gli omicidj, e le asportazioni delle armature proibite, perciò il Conte di Monteroi Vicerè nell'anno 1637. stimò bene di fare una prammatica(1), colla quale fu prescritto: *Comandiamo, ed ordiniamo, che la G.C. della Vicaria, e Regie Udienze Provinciali procedano in tutte le cause dei delitti, che si commetteranno con armi di fuoco, e così ancora in quelle degl' Inquisiti di asportazione di esse, come delegate da Noi omni appellatione remota colle preeminenze di essa G. C., e coll' abbreviazione del termine della Forgiudica contro gli assenti*; e si tenghi presente, chè questa è la prima Delegazione accordata ai citati Tribunali, ed in forza di questa Delegazione sostiene l' Udienza di Catanzaro, che procedendo come Delegata possa in tali cause procedere privativamente in quanto alle Corti Baronali.

Ma la lettera della medesima prammatica fa conoscere tutto l'opposto, mentre riguardo alle Corti Baronali vien prescritto; *ed a rispetto dei delitti, che si commetteranno con armi di fuoco, o asportazione di esse nelle Città, Terre,*

(1) *Pram.* XXIV. *De Armis.*

Terre, e Luoghi Baronali vogliamo, che possino procedere gli Officiali dei Baroni a pigliare informazioni, ma non possino procedere a liberazione, o composizione, nè anche si possa fare grazia dal Barone, se prima non ne farà relazione a Noi. Dunque è chiaro, che la delegazione accordata con detta prammatica alle Udienze non fu privativa in quanto alle Corti Baronali, ma cumulativa, perchè potevano loro procedere a prendere le informazioni, non potevano però nè commutare le pene, nè aggraziare, se prima non avessero fatta la relazione al Vicerè, ed attendere i suoi ordini.

Questa prammatica, non vi è dubbio, che recò pregiudizio alle Giurdizioni Baronali, ed ai loro privilegj, ma essendosene risentito l'Ill. Baronagio, nell'anno 1638. nacque altra prammatica (1), che attrovasi anche compilata sotto altro titolo (2), colla quale il Vicerè allora Duca di Medina, facendosi carico della sovra citata prammatica, e della Delegazione, che si era accordata alle Regie Udienze, e G. C. della Vicaria, e dell' ordine prescritto alle Corti Baronali di dover fare relazione, stabilisce, *che le relazioni sudette fatte si fossero dalle Corti Regie, e Demaniali solamente; ed a rispetto dei Baroni vogliamo* (sono le parole della prammatica) *che possino liberamente usare della loro giurisdizione, senza fare relazione, come prima di detta Regia prammatica*. Dov'è dunque,

(1) *Pram.* IV. *De jctu Scopic.*
(2) *Pram.* XXVIII. *De Armis*.

que, che la Delegazione di questa legge importi la facoltà alle Udienze di poter procedere privativamente in quanto alle Corti Baronali?

Anzi col §. II. di detta Prammatica viene imposta *la pena di ducati* 1000. *a coloro, che commetteranno delitti con dette armi di fuoco*, *e ducati* 600. *contra gli asportatori, e fabricatori*, oltre delle pene contenute nelle Regie Prammatiche da esigersi irremisibilmente, ed applicarsi a beneficio del Regio Fisco; e rispetto ai Rei, che siano Vassalli dei Baroni, ecco come prescrive: *E vogliamo, che tanto la sudetta pena di ducati* 1000. *contro de' delinquenti con dette armi di fuoco, quanto quella di ducati* 600. *contro degli asportatori, o fabricatori s' intenda similmente applicata alla Corte di detti Baroni, ed a ciascuno di essi nella sua giuridizione, ordinando, che detta pena si esigga irremisibilmente.*

Ecco dunque, che colla Delegazione contenuta nella citata Prammatica niuna facoltà hanno i Regj Tribunali Provinciali accquistata di poter privare le Corti Baronali della cognizione, e procedimento per quei delitti delegati. E si tenghi presente, che questa Prammatica è nell' attuale sua osservanza, nè si rattrova da altra Prammatica corretta, o moderata. In fatti nell' ultima compilazione fatta delle medesime si legge una apostilla nella sua margine: *Barones utuntur eorum Jurisdictione, ut per prius: non est correcta ab alia Pragmatica.* Ed io col proseguimento della loro compilazione lo farò maggiormente palese.

Nel 1647. dal Duca d' Arcos allora Vicerè con sua

Pram-

Prammatica (1) fu rinovata la XXIV. *de Armis* riguardo alla Delegazione accordata alla G. C., ed alle R. Udienze da me riferita, e fu risoluto il dubbio, se detta Delegazione contro dei Rei di delitti commessi con armi di fuoco coll' abbreviazione del termine si avesse dovuto estendere per gli assistenti a detti delitti, e si stabilì, cioè; *comandiamo di più, che in tutti i delitti, che si commetteranno con armi di fuoco la G. C. della Vicaria, e Regie Udienze procedino, come special Delegate da Noi omni appellatione remota, e coll' abbreviazione del termine, tanto contro i delinquenti, quanto contro gli assistenti, ed auxiliatori di detti delitti, nel caso però, che il delitto sia appensato.*

Questa Prammatica del Duca di Arcos contro della sua italiana lettera, e contro della retta intelligenza datali da tutti questi Supremi Magistrati, diede motivo alla Regia Udienza di Catanzaro a credere, che colla medesima essendosi confermata la Prammatica XXIV. *de Armis*, colla quale fu accordata la Delegazione alla G. C., ed alle Regie Udienze per li delitti commessi con armi di fuoco, fosse rimasta derogata la Prammatica XXVIII. sotto il medesimo titolo, o sia la IV. *de ictu scopictæ*, che dava il permesso alle Corti Baronali di *procedere come prima di detta Prammatica*, e che in conseguenza la sudetta Delegazione importava la procedura dell' Udienza privativa in quanto alle Corti Baronali.

Que-

(1) *Pragm.* v. *de ictu scopict.*

Questo raziocinio dell' Udienza contiene un suo volontario equivoco, mentre colla citata Prammatica v. *de ictu scopictæ* altro non fu stabilito, se non chè l'esserli estesa la Delegazione per gl' Assistenti alli delitti, per li quali era nato il dubio, e quantunque colla medesima Prammatica sia stata confermata la 24. *de Armis*, si legge chiaro essere stata confermata la sola Delegazione cumulativa nella medesima contenuta, non già che fosse stata derogata la Prammatica 28. *de Armis*, o sia 4. *de ictu scopictæ*, che stabiliscono, che le Corti Baronali avessero potuto liberamente procedere come prima della Prammatica XXIV. *de Armis*, senza la quale espressa deroga, che ne avesse prescritta il Duca di Arcos, a nulla vale l'argomento della Regia Udienza.

Tanto ciò è vero, che il medesimo Duca di Arcos colla Pram. XXX. *de Armis*, dopo di aver rinovate tutte le pene contenute nelle Regie Prammatiche, e le Delegazioni contra gli Asportatori, e Delinquenti con armi di fuoco, soggiunse: *Ordinando con questa al Regente, e Giudici della G. C., Uditori Provinciali, ed altri Officiali del Regno così Regj, come Baronali tener particolar pensiere all' osservanza di questa Prammatica, e contro de' Trasgressori procedere all' esecuzione di dette pene*. Dunque è troppo chiaro, che se la Delegazione contenuta nella Prammatica v. *de ictu scopictæ* avesse accordata la privativa Processura alle R. Udienze, e G. C. della Vicaria, e fosse rimasta derogata la citata Pram. XXVIII. colla posteriore Pram. XXX. *de armis* non doveva incaricare alle Corti Baronali di aver cura di *procedere all' esecu-*

zione delle pene, quando non aveſſero potuto loro procedere.

Ma queſta verità maggiormente ſi rende demoſtrazione dalla lettura delle leggi medeſime del noſtro Regno, colle quali, quando i Sovrani han voluto accordare una Delegazione ad un Tribunale *privative* in quanto agli altri, l'hanno ſpiegato, perchè l'han dovuto eſpreſſamente ſpiegare. Col §.14. della *pramm:* XXXII. *de Armis* fu delegata la G. C. per li delitti, che ſi commettono in queſta Città, o Borghi con armature di fuoco, colla privativa in quanto agli altri Tribunali di queſta medeſima Città; ed ecco in quali termini fu concepita la Delegazione: *Ordiniamo che tutti i delitti, che ſuccederanno con arme di fuoco in queſta Città, ſuoi Borghi, e Caſali, ſi debbano conoſcere dalla G.C. della Vicaria, come da Noi delegata privativamente in quanto a tutti, e qualſivogliano altri Tribunali, ed in particolare all' Udienza Generale degli Eſerciti, Grande Ammiraglio &c.*

La ſteſſa ſpiega fu fatta da Sua Maeſtà Cattolica con altra prammatica del 1734. quando volle accordare la medeſima Delegazione alla G. C. *privative* in quanto ai Tribunali di queſta Città contro degli aſportatori delle armi proibite, nominando eſpreſſamente tutti i ſuddetti Tribunali: *Manda S. M. que en la aſportacion de ellas proſeda la G. C. della Vicaria privativamente quo ad omnes, como eſpecial Delegada da S. M.* (1). Ed ecco la differenza, che vi è tra

(1) *Pragm. LVII. De Armis.*

è tra queste Delegazioni, e la Delegazione contenuta nelle enunciate prammatiche, nelle quali si dice soltanto dover procedere qual Delegate le Udienze *omni appellatione remota*, e con abbreviazione del termine in caso di assenza, che giusto si verifica ad una dispensa dell' ordine giudiziario ordinario, che trae la sua origine dal dritto Romano da me rapportato, *quò adhibetur alius usitatus modus publicorum judiciorum*, e secondo la frase di Cicerone, *quædam ratio judicandi abstrictior constituitur, in pœna legitima nihil immutatur* (1): non già che importi la privativa di procedere contro quei Rej soggetti alla giurdizione de' Baroni, contro i quali senza espressa deroga dei loro privilegj, e Delegazione speciale privativa in quanto ai medesimi, non possano le Regie Udienze porvi mano, come maggiormente si diluciderà colle susseguenti prammatiche, e con più sode ragioni registrate dai nostri Supremi Tribunali, giustificando le loro giudicature.

Di questa medesima natura sono le susseguenti altre Delegazioni accordate alla G. C. della Vicaria, ed alle Regie Udienze, e sono le seguenti: Nel 1669. con altra pram. (2) a ricorso dell' Avvocato Fiscale della G. C. fu estesa la Delegazione contro degli Asportatori di armi di fuoco, commettendo delitti, benchè dell' armi suddette non avessero fatto uso. Nel 1723. dal Vicerè Cardinal Altan fu rinnovata la stessa De-

(1) *Si legga il fol.* *di questa scrittura*.
(2) *Pragm. XXXVII. De Armis*.

legazione (1); e per renderfi dimoftrazione, che tali Delegazioni non anno mai fofpefa la facoltà all' Illuftri Baroni di far ufo della loro giurifdizione per li delitti delegati all' Udienze, bafta leggerfi la prammatica del 1726. emanata dal medefimo Cardinal Altan (2), colla quale avendo confermate le Delegazioni fuddette proibì efpreffamente, *che da oggi in avanti non poffa farfi tranfazione; o compofizione pecuniaria del delitto di omicidio, fe non da Noi, e dal noftro Collateral Configlio a vifta delle Relazioni dei Tribunali, o Corti Demaniali;* e riguardo alle Corti Baronali fi prefcrive: *Incaricando feriamente alle Corti Baronali ad abolire affatto l' abominevol traffico, che di fimili tranfazioni fi fente da loro farfi, altrimenti continuandofi da loro l' abufo, fi prenderanno da Noi i dovuti efpedienti.*

Quefta fola prammatica dell' Imperadore Carlo VI. nata nel 1726. fà conofcere chiaramente, che colla Delegazione in forza delle prammatiche dell' anno 1637., e 1646. (3) accordata alla G. C., ed alle Regie Udienze, non fu punto lefa la giurifdizione delle Corti Baronali, giacchè nel 1726. tuttavia le medefime Corti tranfiggevano, aggraziavano, e componevano gli omicidj, perchè qualora alla G. C., ed alle Regie Udienze foffe ftata accordata la Delegazio-

---

(1) *Pragm. LI. eod.*
(2) *Pragm. I. De Homicid. puniend.*
(3) *Pragm. XXIV. De Armis, & V. De Ictu fcopi.*

zione suddetta *privativè quoad Curias Baronales*, non potendo le medesime procedere, non caminava l' insinuazione dell' Imperadore Carlo VI. *di dover abolire il trafico delle transazioni, che si sentivano da loro farsi &c.* E' chiaro dunque, che sino all'anno 1726. l' Illustre Baronagio ha proceduto nelle cause de' suoi Vassalli, non ostante che fossero stati delitti delegati alla G.C., ed alle Regie Udienze; cosicchè vediamo, se da detta epoca in avanti sia nata moderazione.

Ci si presenta dopo l'anno 1726. in avanti la R.Costituzione del 1738. di Gaeta da S.M. Cattolica emanata, e situata nel corpo delle Prammatiche sotto il medesimo titolo (1). Col primo capo di essa si ordina espressamente, *che tutti i Governadori delle Corti Demaniali, e Baronali debbano indispensabilmente far relazione all' Udienze Provinciali di tutti gli omicidj, che accaderanno nelle loro giurdizioni, così anche al Commessario di Campagna, ed alla Vicaria per Terra di Lavoro da poterne ordinare, e commettere le informazioni, riserbando alli Baroni la facoltà di domandare la remissione, purchè detti Tribunali proceduto non avessero con Delegazione*. Col capo 3. si dice, *che conosciutosi nei tempi passati l' abuso grande delle composizioni, e grazie, che si facevano nei delitti commessi con armi di fuoco, era stata emanata la Prammatica XXIV. de armis, colla quale si diede fre-*

(1) *De Homicid. puniend.*

freno, *confirmata colla V. de Illu scopic.* *E perchè la Regal Volontà non era quella di voler pregiudicare la giurdizione dei Baroni : Vogliamo perciò che da oggi in avanti, restando la piena, e libera facoltà alli Baroni di comporre, ed aggraziare i Réi di Omicidio . . . non si possa però venire all' esecuzione colla liberazione degl' Inquisiti, senza prima darsene notizia a Noi, rimettendosi le Relazioni alla Regal Camera per farsene a Noi rappresentanza, ed attendere le Sovrane deliberazioni*. Finalmente col capo 7. di detta Costituzione, *furon dichiarati delegati i Tribunali della G. C.*, *e delle Regie Udienze per tutti gli omicidj commessi con armi di fuoco, e con tutte le altre sorti di armature pontute*, che nella medesima si descrivono.

Con detta Real Costituzione, non vi ha dubio, che venne diminuita la facoltà delle Corti Baronali, perchè per i delitti di omicidio si dava facoltà alle Regie Udienze poter prendere le informazioni, denegandosi la remissione delle cause all'Ill. Baroni per i delitti compresi nella delegazione, e perchè in forza del capo 7. non poteva accadere omicidio, in cui non si estendeva la delegazione dell'Udienze, perciò non potevano mai i Baroni domandare, ed ottenerne la remissione. Di più li veniva inibita la facoltà di poter comporre, transiggere, ed aggraziare i rei, senza farne relazione, ed attendere la Reale approvazione.

Ma l' Illustre Baronagio sin dal 1742. stimò bene di umilmente supplicare la M. del Re Cattolico per la deroga dei riferiti cap. 1. 3. 7. di una tal Regale Con-

Costituzione, come quella, che recava pregiudicio a' loro amplissimi privilegj, in forza dei quali proceder dovevano contro de' loro Vassalli privativamente le loro Corti, e potevano far grazie, comporre, e commutare le pene a rei. La C. M. S., sebene nel 1742. risposto avesse: *Rè melius perpensa fore, ut provideremus.* Tutta volta però esaminati a fondo dalla C. M. S. i privileggj del Baronagio, ed il preggiudizio, che colla Costituzione sudetta veniva al medesimo recato nell' anno 1744. con sua prammatica (1) detta comunemente *Grazia*, confessando benignamente: *Qua propter, cum duobus ab hinc annis, qui Prefecti erant extraordinariæ illi pecuniæ collationi, quam pro Erarii nostri compendiis dono nobis obtulistis*, rispose: *Placet nobis, quod suspensis capitibus primo, tertio, & septimo Regalis nostræ constitutionis sub die 15. Iulii 1738., pro iis tantum, quæ Barones, eorumque Curias respiciunt, mandetur, pro ut juxta rescriptum Divæ M. Imperatoris Caroli V. de anno 1636. mandamus, ut iidem Barones, & eorum officiales debeant malefactores, & delinquentes debitis pœnis punire, aut puniendos mandare Et ii, qui potestatem virtute suorum provilegiorum habent componendi, permutandi, aut remittendi pœnas, ea potestate taliter utantur, ne nos ex eorum abusu pro justitia aliter providere cogamur. Hæc consulto ex certa scientia, Regiaque, qua Dei gratia pollemus, potestate precipimus.*

Che

(1) *Pram.* XXV. *De Baronib. &c.*

Che val quanto dire, che la Delegazione accordata alle Regie Udienze, ed alla G.C. della Vicaria, colla quale potevano procedere contro de' Vassalli de' Baroni, e potevano a vista delle prescritte relazioni ordinarne le informazioni, e denegare la richiesta rimessione della causa, rimase ristretta per i rei non Vassalli de' Baroni. La necessità alle Corti Baronali di riferire nelle cause di omicidio ai Regj Tribunali rimase sospesa, e la sospensione di poter commutare le pene, transiggere, ed aggraziare senza l'approvazione della C. M. S. ordinata colli citati Cap. 1. 3., e 7. di detta Constituzione, restò abrogata con quel *suspensis Capitibus pr. 3. 7. pro iis tantum, quæ Barones respiciunt*, e fu reintegrato l' Ill. Baronagio nella libera facoltà in forza dei loro privilegj di commutare, aggraziare, e comporre, ed imporre pene anche di morte alli rei loro Vassalli, non ostante l'istessa Delegazione con detta costituzione accordata.

E si deve seriamente riflettere, che l' essersi compiaciuta la C. M. S. dichiarare una tal grazia *onerosa* importa assai per l' Ill. Baronagio, e maggiormente importa aver rinnovata quella medesima insinuazione fatta dall' Imperador Carlo V. (1), il quale avendo presente l' abuso, che facevasi delle composizioni, e transazioni con i Rei di omicidio dalle Corti Regie, e Baronali, siccome per le Demaniali lo vietò espressamente (2), per le Corti Baronali creduto avendo un ingiustizia dover derogare alli loro privilegj insinuò

(1) *Pram.* VI. *De Baronib.*
(2) *Pragm.* V. *De Composit.*

nuò soltanto loro a non farne per l'avvenire abuso, acciò non fosse stato nella necessità di altrimenti provvedere, per cui ne risulta essere stata chiara la volontà della C. M. S., di non voler punto ledere i privilegj dell'Ill. Baronagio.

E pure la Regia Udienza colla sua relazione ebbe lo spirito di riferire al Sovrano in sostegno del punto, che le Delegazioni erano privative in quanto alle Corti Baronali, *che non ostava la decantata Grazia dell' Augusto vostro Genitore dell' anno 1744., colla quale furono reintegrati i Baroni nei loro privilegj, e nella giurisdizione; poicchè con quella Grazia non si derogò alle Delegazioni, ch'erano in Corpore juris, ed alle massime legali, che le accompagnano*, non ostante la chiara lettera della Grazia sudetta, all'ora quando trattandosi di riferire al Sovrano, la sua Religione si deve da Giudici istruire colla semplicissima disposizione delle LL. del Regno, e non porre le medesime nel bujo, in cui le L.L. Romane furono poste da (1) Antistio Labeone, ed Atteo Capitone nel tempo dell' Imperador Augusto.

Io fin' ora però ho sostenuto il punto, che colle Delegazioni accordate alla G. C. della Vicaria, ed alle Regie Udienze in forza delle leggi del Regno, non sia stata punto nè sospesa, nè alterata l'ampia giuridizione dei Baroni, contentato essendomi ricavarlo dall' istoria cronologica delle leggi medesime. Ma questo caso istesso essendo accaduto altre volte colla

(1) *Pram. 1. De Homicid. puniend.*

G. C. della Vicaria delegata ſpecialmente per certe date cauſe, delle quali, non oſtante la ſpeciale Delegazione, dal Barone ne fu domandata la remiſſione, e li fu accordata dal Regio Collateral Conſiglio, per altre fortiſſime ragioni, delle quali benchè io non avrei oſato avvalermi, mi conviene però traſcriverle a favore dell' Illuſtre Baronagio colla Deciſione medeſima, regiſtrata da Gio: Battiſta Toro nel ſuo Compendio delle Deciſioni, (1) come ſiegue.

Baro an poſſit petere remiſſionem cauſæ ſui Vaſſalli Delegatæ M. C. V.; quemadmodum diſceptari contingit in cauſa cujusdam Vaſſalli Montiſſani jam delegata per S. E. M. C., & remiſſio expoſtulabatur a Barone dictæ Terræ: & videtur negandum, poſtquam Princeps cauſis, & negotis ſpectantibus ad S. R. C. M. delegat eas, tollendo a Judicibus ordinariis, & ſimiliter a Curiis Baronalibus, nec illis remittitur. Ex adverſo dicebatur, quod dum Baro habet jurisdictionem a lege, procedit in cauſis Vaſſallorum, ut Judex Deputatus a Rege in eo Feudo, quod eſt pars Regni, ob quod dicuntur Judices Ordinarii Barones eorum Vaſſallorum De Ponte Conſ. 105. *Quapropter Rex in primis cauſis ſe intromittere non poteſt* Regens Lanarius Cons. 52. n. 5., *adeo quod Baro habet jurisdictionem privativam, quo ad Regem, & Rex non tollit juriſdictionem Baroni. Anna Conſtit. Conſtitutionem divæ memoriæ n.* 200. *Et ſic facta relatione in Collaterali Conſilio per Judicem D. Johannem de Vera, nunc meritiſſimum Regium Conſiliarium fuit de-*

---

(1) *In Compend. Decis. p.* 3.

decisum, remittendo causam eidem, ut super petita remissione M. C. V. justitiam faciat.

Questi anche sono i savj Regali sentimenti della M. del nostro amabilissimo Sovrano in un consimile rinconntro colla Regia Udienza di Matera, la quale con altra sua relazione pretendeva procedere privativamente in quanto alla giuridizione dei Baroni, e la M. S. con suo Regal Dispaccio dichiarò, e prescrisse, come siegue: *Quanto più la M. S. ha riflettuto sulle leggi, e disposizioni particolari da cotesta Udienza allegate in sostegno della sua pretensione di voler procedere colla Delegazione in corpore juris in esclusione dell'ordinaria nella causa dell'omicidio con armi di fuoco, come sarebbe quella di Giov. Principe di Rionero ucciso a colpo di archibugio, ha sempre veduta la sinistra interpretazione data alle sudette leggi, ed il silenzio in cui passa la grazia di S. M. C. accordata al Baronagio nel 1744., che apertamente concede ai Baroni, e loro Corti la facoltà di procedere in somiglianti delitti: Nè li Dispacci in circostanze particolari emanati sono generalmente d' applicarsi: Quindi ha sovranamente determinato, e vuole, che codesta Udienza rimetta subito alla Corte Locale di Rionero la causa dell' omicidio in persona di Gio: Principe ucciso con colpo di schioppettata. Ed in casi simili si guardi di turbare l' altrui giuridizione, su dei frivoli pretesti trovati insussistenti. Di Regal Nome partecipo a cotesta Udienza una tal Sovrana deliberazione, perchè colla più scrupolosa, e cieca obbedienza l' adempia, ed esegua. Napoli 21. Agosto 1782. = Carlo de Marco = All' Udienza di Matera.*

E ſe l' Udienza per ſoſtenere l' aſſunto ſuo allega colla ſua relazione un Regal Diſpaccio diretto all' Udienza di Coſenza, con cui S. M. preſcriſſe, che la medeſima *aveſſe continuato a procedere in detta Cauſa di Lago, perchè la Delegazione involveva la derogatoria alla l. unica*; ha preſo un forte abbaglio, giacchè trattavaſi nel caſo ſudetto di un omicidio, in cui la Vidua dell' ucciſo eliggè per foro la Regia Udienza, la quale ſtava procedendo: la Vedova volle indi variare il foro della medeſima, ed eliggere quello della Corte Locale, per cui ne furono umiliate rappreſentanze alla M. S., che giuſtamente preſcriſſe, che aveſſe detta Udienza continuato a procedere, eſſendo coſa riſaputiſſima, che il motivo, per cui dall' Imperatore (1) Giuſtiniano, e colla Coſtituzione del Regno (2) fu accordato alle Vedove il privilegio di poter' eliggere, e variare, fu quello della perorreſcenza della potenza della parte avverſa, della quale ne devono dare il giuramento: Sicchè variandoſi dalla Vidua il foro dai Tribunali Supremi, e Collegiati alle Corti Locali Pedanee, ſecondo la fraſe di Maſtrillo (3), del Reg. Tappia (4), di Rovito (5), ed altri, *talis variatio non eſt ſine colluſionis partium ſuſpicione, nempe ipſarum partium pre-*

ce-

(1) *In L. Unic. C. quod Imperator.*

(2) *Conſtit. Statuimus.*

(3) *Dec.* 265.

(4) *Dec.* 43.

(5) *Conſ.* 88. *n.* 4.

cedente concordia , & perhorreſcentia , quæ eſt de forma ſubſtantiali , ſi agitur in M. C. , utpote coram Principe, nullatenus conſideratur. Sicchè fu giuſtamente denegato alla Vedova il privilegio di variare dalla Regia Udienza eletta pria *cum juramento ob perhorreſcentiam* alla Corte Locale . Oltre di che non fu conteſa tra il Barone , e l' Udienza , che ſarebbe ſtato del caſo, dunque effettivamente non doveva l' Udienza farſi ſcudo di un tal Real Diſpaccio.

Rimane adeſſo riſpondere agli altri motivi allegati dall' Udienza , per li quali intende , che poſſa privare il Baronagio della ſua giuridizione . Il primo che adduce ſi è ,, che gli Illuſtri Baroni controvengono , anzi lacerano quei patti intrinſeci inerenti alla natura di queſto geloſo Ramo d' Impero di giurisdizione , coi quali è ſtata loro accordata: E queſti patti, anche per oſſervanza di Legge ſono: che le perſone , o ſiano Governadori da eſſi loro deſtinati all' eſercizio di tal carica ſiano probe , illuminate , ed oneſte , per cui la M. S. attrovaſi ordinato , che i Feudatarj pagaſſero ai Governadori un competente ſalario , locchè mai ſi è eſeguito , imperocchè lungi da pagarſi le meſate ai Governadori , dai Segretarj dei Baroni ſi eſiggono eſorbitantiſſimi dritti di Patente , per cui queſti Offiziali riducono a mercato la giuſtizia, donde avviene , che oggi, oltre pochi, i Governadori locali ſono li più diſperati, malvaggi, ed ignoranti , che ſovvertono i proceſſi in maniera , che non ſi poſſono più ordinare.

Avendo adunque il Tribunale Provinciale cumulati i ri-

riferiti vani carichi all'Illuſtre Baronaggio , ha fatto conoſcere , che ſenza una neceſſaria rifleſſione ſiaſi avvanzata rappreſentarli alla M. del Sovrano. Ma facendoſi de' medeſimi un' analiſi , l' Udienza non ſi attrova bene.

Pria di entrare ad una ſolida riſpoſta su di quanto per ſua buona grazia , e bontà , che l' Udienza nudriſce per il Baronagio , ha riferito , biſogna in primo luogo , che ſi rifletta , che la relazione ſudetta dimoſtra una mera opinione dell' Udienza , e perciò ſogetta a moltiſſimi equivoci . Per riferirſi al Sovrano queſto carico biſognava , che aveſſe formato pria un proceſſo contro del Baronagio , con farlo rimanere convinto delli addoſſati carichi.

Queſta opinione dell' Udienza reſta in primo luogo incenerita da quella opinione fondata su di una neceſſità , non che ſperienza , che ſi ha di detto Illuſtre , e generoſo Corpo nell' Europa tutta , e preſſo i Magiſtrati di queſta Capitale , giacchè o per forze intrinſeche partecipate al medeſimo dalle piante, che l'han prodotto , o per eſſerſi formato ſul modello degli aviti coſtumi , o per la forza della grande educazione dalla tenera età ſottopoſto , per cui radicata ſenza oggetti anteriori fa tale impreſſione , che l' accompagna ſino al ſepolcro , ſi vede detto Illuſtre Ceto incapace a recedere per un momento dal giuſto , ed oneſto , che, come ho detto , è ſuo figlio , ed il ſuo padre , *nè conoſce altro bene reale , che la gloria* , *e l'onore*.

Queſto ſodo principio, da cui unicamente ſono regolati i Baroni, fa sì, che con gran gelosìa vivono di conti-

nuo

nuò impiegati al buon governo dei loro Vaſſalli, caricandoſi di peſo più grave di quello che non ſopportarebbero i Feudi, per mantenere la loro pace, e tranquillità, e dovendo eliggere i Governadori ſi ſtudiano di confidare la giuridizione a ſoggetti, che dopo un maturo conſiglio, ed eſame ſulla loro capacità, e condotta ſi trovano del merito, che ſi richiede per una tale carica.

Ma ſe poi la disgrazia porta, che alcuni dell' Illuſtri Baroni cadono nelle reti di una protezione inevitabile, o cabala dell'inganno, o di occultazione della verità, e viene proviſto il Governo a ſoggetto non meritevole, o perchè l'uomo, ſecondo rilevaſi dall' iſtoria della Umanità, oggi è biſottimo ſoggetto, e dimani diventa peſſimo, per queſto il Barone ſecondo l' aſſunto dell'Udienza, ſi deve in tali caſi caratterizzare preſſo S.M. per refrattore delli patti intrinſeci, colli quali le fu accordata la giuridizione, e deve eſſere ſpogliato *de facto* della medeſima. Queſti ſono certi principj non per anche inteſi, e la Polizia del Regno eſclude i patti intrinſeci, che vuol far naſcere l' Udienza dalle conceſſioni della giuridizione, giacchè il Barone, o eligge un ſoggetto per Governadore e Giudice inſieme, e queſto deve eſſere approvato dalla Regia Giunta, alla quale approvazione il Barone ne deve ſtare: o eligge un Governadore di ſpada e cappa, e queſto deve ſtare ſotto il voto del Giudice approvato. Non eſſendo tali il Governadore, e Giudice, o il Conſultore del Governadore di ſpada e cappa, non poſſono eſercitare ſenza incorrere alla pena di duc. 1000. comminata nella nota Regia Pram-

ma-

matica : tali Officiali , *ſi per imperitiam judicant contra jus , faciunt litem ſuam : ignorantia eos non excuſat : in civilibus tenentur ad intereſſe : in criminalibus puniuntur pæna arbitraria* (1); ed oltre a tutto ciò devono dar ſindicato.

Dunque dove entra la refrazione dei patti initi tra il Sovrano , ed il Barone , a cui la polizia obbliga ſoltanto a dover comunicare la giuridizione coll'elezione delle perſone approvate da' Magiſtrati Supremi a tal' uopo eretti , e mancando queſte a' loro doveri la polizia medeſima li puniſce a miſura delle mancanze, ma non priva il Barone della Giuridizione , e privandolo il Magiſtrato per queſti motivi, farebbe uno ſpoglio , una violenza, col diſprezzo delle leggi fondamentali del Regno.

Si dice di più dall' Udienza , che i Baroni , non ſolo non pagano le meſate a' Governadori , ma ſi avanzano ad eſiggere eſorbitanti dritti delle patenti : e queſto pure è un' altro grande equivoco , per mezzo del quale l' Udienza carica un ordine tanto riſpettabile incapace di dare in quelli eceſſi , che le vengono imputati. Ma ecco ſciolto l' equivoco dell' Udienza : Non vi è dubbio, che l' eſazione di un diſcreto diritto di Patente , che faceſſe il Barone per darſi a' ſuoi Segretarj , de' quali porta un indiſpenſabile peſo , non ſolo non vi è legge , che la poſſa proibire , ma vi è legge che la comanda , e perciò ſi pratica alla gior-

(1) *Rovit. dec. 36. n. 21.*

giornata: come dunque può venire in capo all' Udienza di volerlo battezzare per un delitto di tanta gravezza al Barone, che l'esigge, per cui merita esser privato di fatto dalla Giurisdizione?

Riguardo poi al pagamento della provisione, che si deve fare da' Baroni alli Governadori, dubbio non ammette, che siano i medesimi tenuti, e Capobianco (1) fa nascere la ragione, perchè *Barones tenentur subire onera Principis circa justitiæ administrationem in terris sibi infeudatis, uti in ejus locum subrogati, & quod Princeps sit ad talia obligatus*. Lo sostiene Afflitto (2), ed attesta essere stato deciso dal S. C., *& proinde constitutum est*, scrisse il citato Capobianco (3), *ut Barones etiam sint obligati dare provisionem Officialibus*.

Ma bisognarebbe, che l'Udienza avesse avvertito di non essere tenuti l'Illustri Baroni pagare la provisione alli Governadori, allora quando li fanno partecipare dei proventi spettanti alla Camera Baronale, in qual caso non possono i Governadori domandarla. In forza del Rito della G. C. (4), le provisioni degli Uditori, e di tutti gli Officiali Regj da' proventi, chiamati all'ora *gagia quæ erant*, secondo l'attestato di Caravita (5) *loco salarii, & in fine uniuscujusque mensis sol-*

M ve-

(1) *Pram.* XIX. *de Baron. n.* 26.
(2) *Afflict. dec.* 265. *n.* 76.
(3) *Loc. cit. n.* 27.
(4) *Rit.* IX.
(5) *Eodem Rit. n.* 2. *&* 3.

vebantur, *quod erat intelligendum*, *si fiebant proventus*; *alias tenebatur Rex*. Colla Prammatica del Rè Filippo (1) fu indi ordinato: *quod salaria Officialium Regiarum Audientiarum*, *&* *totius Regni solvantur per Perceptores Provinciales*, introitandosi i proventi per conto della Regia Corte i Maestri di Camera, e così alla giornata si prattica. Rimase però il sistem' antico nelle Corti Baronali, nelle quali, o l'Illustri Baroni pagano le mesate ai Governadori, come molti stanno attualmente pratticando, e non partecipano, nè devono i Governadori partecipare dei proventi. Ma quando la maggior parte degl'Ill. Baroni fanno partecipi i Governadori della terza parte de' proventi della Corte; per qual principio di ragione devono pagarli anche la provisione? Questo è il sistema, che notoriamente si tiene dal Baronagio del Regno, onde si dimostra, che la Regia Udienza ha voluto fare al medesimo un'ingiusta caricatura.

EPILOGO DI QUANTO HO DETTO.

TErmino finalmente questa scrittura: Mi accorgo bene essermi diffuso troppo, e due sono state le cagioni: La prima la mancanza del tempo: Della seconda n' è stata causa la Reg. Udienza medesima, la quale per sostegno della sua relazione di tanto pregiudizio dell' Illustre Baronagio, e suoi chiari privilegj, essendo entrata in tanti punti separati, e diversi, mi è convenuto togliere gli equivoci con una pro-

(1) *Pragm.* IX. *De Offic. Proc. Caesar.*

propria risposta , e perciò avendo la Regia Udienza infruttuosamente creduto poter sostenere con detta sua relazione umiliata al Sovrano , che la frequenza degl' omicidj , ch' esaggera nella vasta Provincia di Catanzaro, formi una causa pubblica , alla quale dovendo servire la causa privata dei Baroni poteva essa Regia Udienza moderare, o sia togliere loro la Giuridizione per quel Dominio eminente che risiede nella Sagra Persona del Sovrano ; Ed avendo creduto poter ciò praticare anche perchè le Delegazioni accordate alla medesima Regia Udienza in forza delle Regie Prammatiche s' intendano privative, e non già cumulative in quanto alla Giuridizione dei Baroni.

Perciò col I. §. di questa scrittura ho dimostrato , che la Regia Udienza , malgrado la sua autorità , non aveva facoltà di esaminare , e decidere il punto del concorso della causa pubblica , e far servire alla medesima la causa privata de' Baroni , ed eseguirla colle moderazioni , com' ella dice , o sia spoglio *de facto* della loro giuridizione . Ed ho sostenuto , che questa Suprema Potestà risiede presso il solo Sovrano, giammai communicata a suoi benchè Supremi Magistrati.

Col II. ho dimostrato necessario nello Stato di Monarchia il Baronagio , che sia ricco, e carico di onori, e privilegj , a cui il Sovrano confidando le cariche più gelose , ne ricava la difesa della Monarchia , e la sicurezza della sua Real Persona , e perchè l' ordine di Nobiltà suddita, e vassalla del Sovrano fa risaltare maggiormente la sua vera grandezza, per cui ho sostenuto. che non possono i Magistrati urtare con-

tro i loro privilegj, perchè urtano contro la ſteſſa Monarchia, ma devono coll'autorità pubblica ſoſtenerli:

Ed ho dimoſtrato col §.III., l'origine delle conceſſioni dei Privilegj de' Baroni, e dell'importo del mero, e miſto Impero, e Giuridizione confermati da tanti Auguſti Sovrani, che attenta la Natura de' Titoli, da' quali li Privilegj ſudetti vengon ſoſtenuti, anche vero il concorſo della pubblica cauſa, non poteva l'Udienza ſudetta fare la menoma novità in pregiudizio di tali Privilegj, non che moderare la Giuridizione dei Baroni, ſe non in grado di legittimo gravame; e nella lettura, che favoriſce all'Udienza riputata dai più Dotti offenſiva della buona fede *omne damnum quod privati ferunt, eſſet reſarciendum*.

Col §. IV. ho dimoſtrato non vero, nè proprio il concorſo della pubblica cauſa, che ſi fa naſcere dalla frequenza degli omicidj, ed ho appaleſata la vera idea della pubblica cauſa, qual ſempre ſia ſtata preſſo gli Autori del pubblico Dritto, ed in conſeguenza di tutto ciò ſi è da me reſo chiaro, che le condizioni, ſeu leggi intrinſeche Monarchiche ſieno il vero, ed unico neceſſario mezzo, che dai Magiſtrati impiegar ſi deve per prevenire la frequenza dei delitti, ed ho ſoſtenuto, che la rigida oſſervanza di tali condizioni depoſitate a Magiſtrati medeſimi, che ſono il Corpo Politico, formi la vera pubblica cauſa, e la tranquillità, e felicità de' Cittadini.

Col §. V. ho dimoſtrato ciò che importino le Delegazioni accordate alle Regie Udienze in forza delle Regie Prammatiche, che le medeſime Delegazioni non ſiano ſtate mai abdicative, o privative, ma cumula-

lative in quanto alla Giuridizione dei Baroni : Che la cumulativa derivi da ſtabilimento del Dritto Romano , non già da invenzione dei Forenſi ſenz' appoggio di Legge .

E finalmente coll' Iſtoria della Legislazione del noſtro Regno , e colla lettera delle Regie Prammatiche medeſime ho dimoſtrato , che colle Delegazioni accordate alle Regie Udienze ſiano ſtate ſempre eſpreſſamente eccettuate le Giuridizioni dei Baroni , e per detto effetto ſoſtenuti i loro Privilegj di poter far uſo su de' loro vaſſalli del mero , e miſto Impero , e delle quattro lettere arbitrali , ed in conſeguenza di quella libera facoltà di poter procedere per qualunque delitto , condannare *ad furcas* , comporre , e tranſiggere le pene , e commutarle *in pecuniarie* , ed aggraziare i Rei , purchè non ne aveſſero fatto abuſo , ed ho dimoſtrato , che quando mai i Sovrani per reprimere i gravi delitti , in certe circoſtanze di tempi abbiano alterata queſta polizia , dai Sovrani ſteſſi ſi è dato ſubito riparo , locchè più chiaramente ho manifeſtato coll' ultima Grazia del 1744. accordata all' Illuſtre Baronagio dall' Auguſto odierno Monarca delle Spagne, con più deciſioni de' Supremi Magiſtrati del Regio abolito Collaterale, e del S.C. , e con Reali Diſpacci della M. del noſtro Sovrano da tempo in tempo emanati .

Dovendoſi perciò da eſſa G. C. di Sovrano Comando eſaminare una tal relazione della Regia Udienza di Catanzaro , alla M. S. umiliata , colla quale carica a buon conto l' Illuſtre Duca di Calvizzano , e con eſſo tutto l' Illuſtre Baronagio per ſoſtenere l' offeſa

fatta